

## XXXII.

## TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Designazione del deputato Guarrasi a commissario della Giunta d'inchiesta parlamentare sull'elezione del collegio di Lanciano in surrogazione del deputato Del Zio dimissionario. = Petizioni — Omaggi — Congedi. = I deputati Mussi Giuseppe e Gandolfi presentano le relazioni sugli schemi di legge per il concorso dell'Italia all'Esposizione di Parigi, e per modificazioni alla circoscrizione militare territoriale — Istanza del deputato Ricotti per l'invio ad una Giunta di una lettera del ministro per la guerra, ammessa. = Il deputato Paternostro svolge un disegno di legge per modificazioni dell'applicazione ai comuni della Sicilia della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose — Adesione del ministro per le finanze, e sue riserve — È preso in considerazione. = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorso del deputato Chiaves in appoggio dello schema — Spiegazioni personali del deputato Bortolucci — Osservazioni del deputato Minghetti in appoggio della proposta sospensiva del deputato Indelli. = Il ministro per l'agricoltura, industria e commercio presenta un disegno di legge forestale. = Discorso del relatore Pierantoni in favore dello schema in discussione — Spiegazioni personali dei deputati Indelli, Merzario, Martini, Bortolucci e Pierantoni, relatore — La discussione generale è chiusa. = Istanza del presidente del Consiglio intorno all'esame delle leggi organiche — Osservazioni del deputato Sella relativamente al disegno di legge provinciale e comunale — Avvertenze del presidente del Consiglio — Proposizioni dei deputati La Porta, Farini e Mussi Giuseppe — Osservazioni dei deputati Di Sambuy, Sella, Correnti, del presidente del Consiglio, La Porta e Peruzzi — Proposta del deputato Mussi Giuseppe, non approvata — Proposta del deputato Farini, ammessa.*

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi stati inviati alla Camera.

**QUARTIERI, segretario.** (Legge)

Dal signor Luigi Gargiulo, negoziante in Napoli — Lettera sul disegno di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, copie 500;

Dal sacerdote Zuppone, di Napoli — Sulla esenzione della R. Santa Casa degli incurabili dalla curia arcivescovile di Napoli, una copia;

Dal signor ragioniere Teodoro Pareto, di Torino — La vera partita semplice, volume 2°, copie 2;

Dallo stesso — Osservazioni critiche sul sistema di logismografia Certoni, copie 10;

Dallo stesso — Id. sulla nuova teorica di F. Marchi di Pescia, copie 10;

Dalla Camera di commercio di Napoli — Osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, copie 500;

Dalla Camera di commercio di Torino — Id. sullo stesso progetto, copie 200;

Dal signor Cesare Carassai, segretario comunale in Pollenza (Marche) — Sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale, copie 32;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Navigazione nei porti del regno. Anno 1875, una copia;

Dal prefetto della provincia di Pisa — Atti del Consiglio provinciale, Sessioni ordinaria e straordinaria del 1875-1876, una copia;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

Dalla direzione della Rivista di giurisprudenza di Trani — Un fascicolo della Rivista di giurisprudenza, una copia;

Dal signor Ercole Prati, di Cesena — Considerazioni sulla perequazione fondiaria e sul catasto, copie 4;

Dal signor Santi Ciancio — Sulle condizioni per attuare l'istruzione obbligatoria in Italia. Osservazioni e proposte, copie 3;

Dall'onorevole deputato Cordopatri — Della necessità di stabilire una sede di distretto militare in Monteleone di Calabria, una copia;

Dal signor avvocato Perelli — La terra promessa. Schizzi sulla bassa pianura milanese, una copia.

PISSAVINI, segretario. Sono giunte alla Camera le seguenti petizioni:

1357. Il Comitato provinciale di Venezia dell'associazione dei medici condotti si rivolge alla Camera per ottenere che col progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale venga accordato ai medici condotti il diritto di eleggibilità nelle elezioni amministrative.

1358. Contin Gaetano fa istanza alla Camera perchè voglia provvedere che dal Ministero siano applicate in suo favore le disposizioni della legge 2 luglio 1872, n° 894, e riconosciuti i servizi da lui prestati nel 1848 e 1849 come aiutante della Crociata Veneta e come impiegato di quella marina.

1359. Manganaro Antonio e De Mari Carlo, impiegati telegrafici messi a riposo, invocano un aumento alla pensione loro assegnata od un impiego in qualche altra amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Friscia ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

FRISCIA. Prego la Camera a voler accordare l'urgenza alla petizione di numero 1358, colla quale un onesto impiegato cerca modo di rendere efficacemente legale il lungo servizio da lui prestato, il quale attualmente non sarebbe tale per colpa non propria.

PRESIDENTE. L'onorevole Friscia chiede che la petizione di numero 1358 sia dichiarata d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

Essendo presente l'onorevole Lugli, lo invito a giurare.

(L'onorevole Lugli giura.)

L'onorevole Del Zio, per motivi suoi di famiglia, non potendo far parte della Commissione d'inchiesta per l'elezione del collegio di Lanciano, ne do notizia alla Camera onde prenderne atto; ed intanto dichiaro di avergli sostituito l'onorevole Guarrasi.

Chiedono un congedo: per motivi di salute, gli

onorevoli Vigo Fuccio di un mese; l'onorevole Parisi, di due mesi; l'onorevole Arnulfi, di 15 giorni. Per ragioni di famiglia, l'onorevole Camici, di 8 giorni; l'onorevole Sanguinetti Adolfo, di 20; l'onorevole Nicastro, di 15; l'onorevole Pericoli G. B., di 10; l'onorevole D'Amore, di 5, e l'onorevole Cefali di un mese.

(Sono accordati.)

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mussi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per autorizzazione della spesa necessaria al concorso dell'Italia all'esposizione universale di Parigi pel 1878. (V. Stampato, n° 26-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mussi Giuseppe della presentazione della sua relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Gandolfi a recarsi alla tribuna per presentare pure una relazione.

GANDOLFI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulle modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del regno, stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873. (V. Stampato, n° 25-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Gandolfi della sua relazione che sarà stampata e distribuita.

(Segue una breve pausa.)

L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. In occasione dell'esame del bilancio del Ministero della guerra il ministro di questo dicastero ebbe occasione di scrivere alla Commissione del bilancio una lettera sulla questione delle armi portatili.

La Commissione del bilancio, esaminata questa lettera, venne nella conclusione di non inserirla nella relazione, non credendone il momento opportuno. E ciò fece d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio, deliberando ad un tempo di rimandare la questione all'epoca in cui sarà discussa la proposta di legge relativa ad una maggiore spesa per la provvista d'armi.

Ora la Commissione che deve riferire su questa proposta di legge, essendo costituita, pregherei l'onorevole presidente di volerle comunicare la detta lettera affinchè essa abbia la compiacenza di inserirla negli atti coi quali comunicherà la sua relazione alla Camera.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877.

**PRESIDENTE.** Il presidente può solo trasmettere questa lettera all'accennata Commissione; vedrà poi essa l'uso che dovrà farne.

Quindi, se non vi sono obiezioni, la lettera alla quale allude l'onorevole Ricotti sarà inviata alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per acquisto di armi portatili.

(L'invio è ammesso.)

**MEZZANOTTE.** Ho inteso parlare di una lettera inviata alla Commissione del bilancio dal ministro della guerra.

Questa lettera era una risposta a talune domande fatte dalla Sotto-Commissione del bilancio della guerra.

Se si crede necessario di mandare la lettera del ministro, crederci anche necessario che dalla Commissione del bilancio fosse trasmessa alla Giunta incaricata dell'esame di questo progetto di legge la domanda che era stata fatta al ministro dalla Sotto-Commissione di guerra, affinché possa avere presente e le domande e le risposte.

**PRESIDENTE.** La mozione fatta dall'onorevole Mezzanotte è molto ragionevole, e quindi, se non vi sono opposizioni, sarà mandata alla Commissione incaricata dello studio della legge per acquisto di armi portatili la domanda fatta dalla Commissione del bilancio.

(La trasmissione è deliberata.)

**SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO PATERNOSTRO E DI ALTRI, PER MODIFICARE L'APPLICAZIONE AI COMUNI DELLA SICILIA DELLA LEGGE SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge degli onorevoli Paternostro, La Porta ed altri, per modificare l'applicazione ai comuni della Sicilia della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Se ne dà lettura.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

« *Articolo unico.* La tassa straordinaria di cui è parola nell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, non è applicabile sul quarto della rendita dei beni delle corporazioni religiose sopresse attribuito dalla legge 7 luglio 1866, numero 3036, ai comuni di Sicilia. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare.

**PATERNOSTRO.** La legge 7 luglio 1866 che sopprimeva le corporazioni religiose nello Stato, coll'articolo 11 attribuiva al demanio tutto quanto il patri-

monio del clero regolare con l'obbligo d'iscrivere a favore del Fondo pel culto tanta rendita 5 per cento quanta corrispondeva al capitale di essi beni valutato, non già secondo il risultato delle vendite fatte, ma secondo le dichiarazioni degli enti soppressi, cioè a dire in base alla tassa di manomorta.

Coll'articolo 35 la stessa legge accordava ai comuni tutti del regno un quarto della rendita iscritta a favore del Fondo pel culto, dedotti gli oneri e le pensioni da pagarsi ai religiosi; però questa rendita doveva essere percepita dai comuni man mano che si estinguevano le pensioni e il debito che il Fondo del culto avesse potuto avere contratto a termini dell'articolo 7 della legge medesima.

L'articolo medesimo stabiliva inoltre che ai comuni di Sicilia doveva essere dato il quarto della rendita di cui è parola a partire dal 1° gennaio 1869. La ragione di questa eccezione è semplicissima.

Il patrimonio del clero regolare era tuttavia intatto nell'isola di Sicilia, imperocchè alcuna legge eversiva non l'aveva ancora colpito, ed insieme a questo enorme patrimonio si trovava anche riunita nell'isola una quantità di frati e di monache ai quali era pur mestieri che si provvedesse urgentemente colle pensioni.

Più tardi la legge del 15 agosto 1867 all'articolo 18 sancì che una imposta straordinaria del 30 per cento dovesse gravare sopra tutto il patrimonio ecclesiastico. La direzione generale del demanio pretese che questa tassa dovesse colpire tutto quanto il Fondo per il culto, compresa la quarta parte dovuta ai comuni di Sicilia.

La ragione apparente di questa pretesa del demanio stava in ciò, che l'obbligo stabilito dalla legge del 1866 di dare il quarto ai comuni di Sicilia non essendo stato adempiuto quando venne promulgata la legge del 15 agosto 1867, il quarto doveva essere considerato come parte integrale del patrimonio ecclesiastico.

Ora, egli è evidente che il passaggio di diritto di questo quarto erasi verificato nel 1° gennaio 1867, epoca in cui la legge aveva stabilito che lo si consegnasse ai comuni; ma il passaggio di fatto non era avvenuto.

I comuni quindi non ebbero che una piccolissima parte di quello che loro sarebbe spettato perchè, e per le liquidazioni di queste rendite che erano e sono tuttavia in corso, e per le pretese mantenute sempre dal demanio; malgrado che talvolta i comuni abbiano adito i tribunali, varie essendo state le decisioni; il demanio dello Stato tenne sempre fermo e non consegnò ai comuni se non se una piccolissima parte, quella risultante dalle liquidazioni

ultimate, e fatta deduzione dell'imposta straordinaria del 30 per cento.

Ora, questo fatto arbitrario ha conturbato l'opinione pubblica della Sicilia; imperocchè noi sappiamo che ai molteplici bisogni ai quali è pure urgente che si provveda dal Governo, si è studiato in diverse epoche, mai si è provveduto.

Nel 1867 una prima inchiesta sulla città e provincia di Palermo dichiarava essere oramai troppo il tempo che si era fatto correre per queste liquidazioni, e sollecitava il Governo perchè queste si compiessero nel più breve termine possibile. Da quella epoca sino alla recente inchiesta alla quale ebbi l'onore di partecipare, fu rilevato che i comuni, sofferenti per moltissime ragioni, mancavano ancora di questa risorsa che era stata loro data dalla legge 1866, col vincolo d'impiegare queste rendite in opere di pubblica utilità e di istruzione.

A questo punto essendo le cose, io ed i firmatari del progetto di legge abbiamo creduto che si potesse risolvere la questione con un progetto di legge d'iniziativa parlamentare che interpretasse l'articolo 18 della legge 1866 secondo il suo vero spirito.

Trattasi di sapere se sia lecito allo Stato di ritogliere con una mano quello che ha dato coll'altra; se sia presumibile che il legislatore del 1867 si sia pentito dell'opera sua del 1866, e abbia voluto ritogliere con stratagemma, invero poco decoroso, quello che nel 1866 aveva dato.

Il quarto attribuito ai comuni di Sicilia doveva servire per provvedere alla costruzione di strade, e particolarmente di quelle comunali obbligatorie. Ora tutti sappiamo come le risorse comunali, stremate per varie ragioni, spesso non riescono a costituire il fondo speciale per la costruzione di queste strade.

A ciò, la Commissione d'inchiesta della quale io faceva parte, si avvisava di potere provvedere rivendicando interamente questo quarto, e dichiarando che esso non era soggetto alla tassa del 30 per cento.

Lo spirito di tutte le leggi di soppressione è quello di riconoscere che gli enti morali, ai quali si appartenevano i beni indemanati, avevano per lungo volgere di tempo deviato dal loro scopo, e non raggiungevano più il fine per il quale vennero fondati; quindi il legislatore provide destinando questi beni ad altri scopi di pubblica utilità, più consentanei allo spirito dei nuovi tempi, o almeno più consentanei ai nuovi bisogni del paese.

La stessa tassa del 30 per cento si troverà che non ha altra ragione di essere se non questa: che lo Stato, trovando esuberanti le sostanze del patri-

monio ecclesiastico, ha voluto menomarle con questa imposta, all'oggetto di farne servire una parte a cose più utili al paese.

Il quarto destinato ai comuni di Sicilia, oltre che era alienato (perchè non poteva considerarsi come una passività del Fondo del culto, essendo stato puramente distratto della proprietà ecclesiastica e diventato proprietà dei comuni), era naturalmente consacrato ad uno scopo di pubblica utilità. Pare dunque che se si doveva raggiungere il fine della legge, per questa parte spettante ai comuni esso sarebbe stato raggiunto, qualora fosse stata eseguita la legge dal Governo che doveva eseguirla.

A questo punto non mi rimane che di pregare la Camera di voler considerare che noi siamo in presenza di grandissimi bisogni; in presenza di una popolazione la quale è per vari titoli malcontenta; e che la ragione del suo malcontento trova la sua radice nei bisogni non soddisfatti o in interessi lesi. Fino ad oggi la soppressione delle corporazioni religiose è stata interpretata in Sicilia come un danno, perchè dei vantaggi che dovevano da essa derivare l'isola crede a buon diritto di non avere ancora fruito. Essa ha veduto sparire l'immenso patrimonio, sul quale vivevano innumerevoli famiglie, non ha veduto sorgere nuovi interessi che sieno sostituiti agli antichi.

Le strade si sono fatte con parsimonia, i mezzi che si accordavano ai comuni per costruirle non si sono dati: il malcontento acquista maggiori proporzioni e maggior ragione.

Io quindi faccio appello alla giustizia della Camera e del Governo, e faccio appello ancora alla prudenza di uomini politici, inquantochè ritengo che non sia prudente nè politico di lasciar sussistere una causa di malumore, la quale, perpetuando il malessere di alcune nostre provincie, perpetua altresì la debolezza dello Stato tutto quanto. (*Bravo!*)

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro per le finanze.* È invalsa nella Camera nostra la consuetudine di ammettere alla presa in considerazione le proposte d'iniziativa parlamentare, anche come atto di semplice cortesia.

Io quindi, anche solo per questa ragione, trattandosi di un progetto firmato da tanti egregi colleghi, non vorrei discostarmi dalla consuetudine invalsa, e non potrei oppormi alla presa in considerazione del progetto di legge testè sviluppato dall'onorevole mio amico il deputato Paternostro.

Io non mi oppongo alla presa in considerazione di questo progetto di legge anche per altre ragioni.

Se dovessi discutere oggi il merito di questo progetto di legge, dovrei addurre gli argomenti pei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

quali non potrei ammetterlo quale è stato formulato.

Ai ragionamenti sullo spirito della legge io dovrei opporre la giurisprudenza finora seguita e il giudicato di una Corte suprema. Ma io non vedo in questa questione solamente una questione giuridica, vedo una questione più alta; e non esito quindi ad annunziare che il Governo se ne era già da assai tempo preoccupato, aveva fatto studiare il difficile argomento, e si propone di presentare un'apposita proposta di legge alla Camera.

Io non voglio oggi estendermi oltre a questi cenni, anche perchè debbo presumere che uno degli argomenti che verranno trattati dall'onorevole Di Rudini nella sua interpellanza, sarà sicuramente questo. Vi è a questo proposito una delle conclusioni più notevoli della Commissione d'inchiesta, ed egli non potrebbe certo, senza mancare al suo intento, dimenticarla. Quindi mi limito oggi a dichiarare che non mi oppongo, facendo tuttavia le mie riserve sul merito, alla presa in considerazione di questo progetto di legge; e fin d'ora dichiaro che il Governo ha intenzione su questo oggetto di presentare una proposta di legge alla Camera, e spero che quando il Governo presenti (e non la farà aspettare lungamente) quella proposta di legge, sarà rimandata a quella stessa Commissione che si occuperà dell'esame della proposta dell'onorevole Paternostro. Mi riservo poi, rispondendo all'interpellanza dell'onorevole Di Rudini, di indicare i concetti del Governo, e di spiegare i motivi per cui non potrei accettare puramente la proposta dell'onorevole Paternostro quale venne da lui presentata e quale venne da lui motivata.

**PATERNOSTRO.** Accettando in massima le promesse dell'onorevole ministro e riservandomi, anche per conto degli altri miei onorevoli colleghi, di esaminare il progetto che egli vorrà proporci, debbo dichiarare che i firmatari del progetto di legge che abbiamo davanti si proponevano un fine. Il mezzo per raggiungerlo era, secondo essi, quello d'interpretare la legge secondo il suo spirito.

L'onorevole presidente del Consiglio ha creduto opportuno di accennare alla giurisprudenza stabilita. Non c'è giurisprudenza uniforme, onorevole presidente del Consiglio, imperocchè i tribunali e le Corti hanno deciso in vario senso. In vero la Corte di cassazione di Palermo è stata contraria. Mi permetta quindi che io accenni, a mia giustificazione solamente, quali sono le considerazioni sulle quali si fonda la sua decisione:

« Che le tasse colpiscono i beni in mano di chiunque si trovano, si volle colpire con tassa straordinaria del 30 per cento il patrimonio proveniente

dalla Chiesa quand'anche passato in altre mani, diffatti vi fu assoggettato il patrimonio dell'amministrazione del culto perchè proveniva dagli ordini soppressi, ecc.

« Le due leggi del 1866 e 1867 vogliono riguardarsi come una legge sola. La seconda è complemento della prima: epperò la tassa imposta colla legge del 1867 è come se fosse stata imposta sul patrimonio delle corporazioni religiose al momento stesso che si sopprimevano e si assegnava il quarto ai comuni. »

Ora io faccio appello alla memoria ed alla coscienza di coloro fra voi che votarono quelle leggi, e domando se vi fu intenzione di sancire una disposizione colla quale si colpissero anche i beni posti in altre mani. È una retroattività la quale non sorge nè dalla lettera, nè dallo spirito di quella legge la quale colpiva la proprietà in atto, non secondo la sua provenienza. Se la Cassazione adunque ha creduto di decidere in questo modo, me ne duole, ma non sarebbe la prima decisione che si allontani dallo spirito della legge.

Allora appunto, o signori, ci è bisogno di una interpretazione autentica, quando l'interpretazione dottrinale si crede che abbia deviato dal giusto senso della legge.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Paternostro mi permetterà di non entrare qui a fare l'esame di una sentenza pronunciata dal tribunale competente.

La Camera è sempre padrona di fare una legge la quale non solo interpreti, ma deroghi ad una legge precedente. Ma mi permetterà di dirgli che il potere esecutivo, prima d'abbandonare una giurisprudenza sancita dalla decisione d'una Corte suprema, deve meditarvi sopra e non prendere una risoluzione senza maturità di consiglio.

Del resto mi si permetta di aggiungere una sola parola.

Io ho accennato che qui ci è una questione superiore ad una semplice questione giuridica.

Aspetti l'onorevole Paternostro che il Ministero presenti il suo progetto di legge, e spero che il suo giudizio potrà essere diverso.

**PRESIDENTE.** Ritira il suo progetto, onorevole Paternostro?

**PATERNOSTRO.** No: piglio atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e mantengo il progetto di legge; perchè è già inteso che questo farà il suo corso, e quindi, come il presidente del Consiglio si riserba di giudicare il nostro, noi giudicheremo il suo.

**PRESIDENTE.** In tal caso pongo ai voti la presa in

considerazione del progetto di legge stato svolto dall'onorevole Paternostro.

Coloro che sono d'avviso che questo progetto debba esser preso in considerazione, favoriscano di alzarsi.

(È preso in considerazione.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE  
SOPRA GLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELL'ESER-  
CIZIO DELLE LORO FUNZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

**CHIAVES.** Signori, io non intendo d'incamminarmi per un lungo discorso; ho chiesto di parlare perchè mi piaceva di concorrere, per quanto sta in me, a constatare un fatto, di cui mi sono molto rallegrato, quello cioè del non avere sì l'una che l'altra parte di questa Camera, e di comune accordo, scelto quest'argomento come terreno per una lotta di parte, lasciando dall'una parte e dall'altra che gli oratori, i quali avessero un convincimento riguardo a questa legge, potessero liberamente esporlo indipendentemente da ogni altra considerazione. E come dall'altra parte abbiamo uditi degli onorevoli colleghi farsi oppositori al progetto, così sorgo io da questa parte a farmi sostenitore del progetto stesso.

È strana, o signori, la considerazione del fenomeno che si produce ogniquale volta si discute la materia della quale ci occupiamo. Parrebbe che, avvicinandosi alla discussione di questa materia, le parole perdessero il loro naturale significato, ed ai concetti non si sapesse più applicare quelle espressioni che sono pur naturalmente fatte ed escogitate per esprimerli. Come altre volte, così anche in questa discussione io ho dovuto notare questo.

Dirò, per esempio, quali sono le espressioni che mi hanno colpito, le quali, a mio avviso, nulla hanno a che fare coll'oggetto della discussione di cui ci occupiamo.

Si disse, per esempio, voi ci proponete una legge eccezionale.

Una legge eccezionale che cosa vuol dire? Vuol dire una legge la quale, a cagion d'esempio, tenda ad erigere a qualità di reato un fatto che tale non sia, avuto riguardo alla specialità di circostanze in cui il paese si trovi, vuol dire applicare ad una determinata categoria di reati una pena enormemente inadeguata al fatto stesso; vuol dire creare, costi-

tuire un modo di procedura che non risponda alle norme della procedura ordinaria.

Ecco la legge eccezionale: ma questa legge fa qualche cosa che si rassomigli a questo? Evidentemente, no. Questa legge, nel prescrivere una procedura, prescrive quella procedura appunto che meglio garantisce i diritti della difesa, poichè la definizione del reato si deferisce alla sezione d'accusa nella Corte d'appello, eppoi il dibattimento si esplica dinanzi alla Corte di assise.

I fatti che si tratta di contemplare in questa legge non sono mica fatti per loro natura innocenti e che per opportunità del caso siano contemplati come reati; no, sono fatti che costituiscono per il danno sociale che producono e pel dolo che li accompagna (elementi che non ho davvero sentito contestare dagli egregi oppositori alla legge), veri reati, e debbono come tali essere puniti.

Ma volete forse fare la questione d'opportunità, e parlando di legge eccezionale avete voluto forse dirla legge inopportuna?

Legge inopportuna! ma come? Ma perchè?

Se qualcuno mi domandasse se io conosco in questo momento una ragione speciale per la quale si fosse dovuto presentare questo progetto alla Camera, potrei rispondere: no, in questo momento questa ragione speciale io non la trovo. Potrei forse ricordare che nella legge delle guarentigie pontificie c'è un articolo che sembra accennare alla necessità che una legge simile sia presentata. Ad ogni modo la modificazione apportata al nostro diritto pubblico dalla legge delle guarentigie, ha potuto dare una ragione per cui questa fosse portata in discussione, tuttavia questa non sarebbe stata forse ragione bastevole per proporre oggi questa legge. Ma che perciò? Quando è proposta si dovrà soprassedere alla relativa deliberazione?

Signori, di due mali bisogna scegliere il minore; e per me sarebbe un male enormemente maggiore codesto di respingere questo disegno di legge e soprassedere alle deliberazioni nostre a questo proposito.

D'altronde, signori, la questione dell'opportunità non è una questione che il proponente debba sollevare egli, tocca a coloro i quali credono la proposta inopportuna, a sollevare la questione e quindi provarne la inopportunità. Ora mi rivolgo agli oppositori, e dico loro: avete allegato un motivo plausibile, razionale, per provare che questa proposta è inopportuna? No, non ne avete allegato alcuno. Quindi nel silenzio degli oppositori a questo riguardo, credo dovermi attenere al testo della proposta che mi viene fatta, se crederò doversi la medesima approvare, l'approverò; se no, la respingerò, ma questioni di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

opportunità non posso farne, poichè non ho udita alcuna ragione per la quale debba in questo momento riputarsi inopportuna la proposta.

Ho pure sentito parlare di un obbligo d'imparzialità che noi violeremmo coll'approvare questa proposta di legge. Parmi che un egregio oratore dell'altra parte della Camera (*Sinistra*) abbia detto che sarebbero stati legislatori parziali coloro che avrebbero approvata questa proposta.

Che cosa intende l'onorevole preopinante per parzialità ed imparzialità? Vuol egli forse dire che questa proposta non riflette che una categoria di cittadini? Ma, buon Dio! fatta pei ministri del culto, poteva la medesima comprendere la generalità dei cittadini, che tali non sono? Per venire a questa censura di parzialità, converrebbe ammettere che vi siano azioni le quali rivestono il carattere di reati, e non siano punite. Ma, mi avete voi, torno a dire, allegato un abuso, un fatto qualsiasi che costituisca un reato, o commesso da funzionari pubblici o da privati che non sia punito?

Ma adunque a che mi venite a parlare di parzialità?

Mi direte che si tratta di individui che sono rivestiti del carattere sacerdotale, ma allora i parziali siete voi, dico io, perchè si tratta di individui che sono rivestiti del carattere sacerdotale non vorreste applicare a costoro quei principii eterni, e quelle regole di diritto che regolano le generalità dei cittadini.

Questa legge sarà un atto ostile o politico? Veramente quando si tratta di reati comuni la politica non ci ha che fare; atto ostile; a chi? Ai delinquenti ministri del culto; ma il Codice penale è pieno di atti ostili (*Si ride*), ogni articolo è un atto ostile contro i delinquenti. (*ilarità d'approvazione*)

Per conseguenza io desidero che c'intendiamo un po' nei termini, se no, come dicevo, le parole hanno una significazione molto diversa, da ciò che naturalmente dovrebbero avere.

*Una voce.* Lasciamolo nella serie degli atti ostili.

CHIAVES. Un onorevole collega mi dice: lasciamolo nella serie degli atti ostili.

Questo non prova niente, non è un argomento, prova che abbiamo una legge la quale non è compresa nel Codice; è questione di vedere se questa legge provveda a qualche necessità sì o no; e io sono convinto che vi provvede; io l'accetto, e poco mi deve calere o sia nel Codice o sia fuori del Codice; tanto meglio se l'hanno portata adesso piuttosto che aspettare quando il Codice penale sia in discussione, locchè certo non succederà così presto per le ragioni che lo stesso onorevole guardasigilli non ha dissimulate.

Signori, io sono di questo avviso, che in uno Stato ordinato e civile, contro tutto ciò che costituisce reato, e di cui si domanda al potere legislativo la repressione, deve il potere legislativo sancire la repressione.

Il legislatore, salvo in circostanze eccezionali, quando non lo facesse, non corrisponderebbe al mandato che riveste, e quando dichiarasse che egli non può colpire di pena un fatto che raccolga gli estremi del reato, sarebbe una umiliante dichiarazione di legislatore impotente, ed è questa una qualifica troppo poco lusinghiera perchè io me ne accontenti.

Signori, che cosa devono provare gli oppositori a questo progetto di legge? Devono provare che quegli atti di cui in esso si parla, non costituiscono reato, che quegli atti non sono possibili, che esistono unicamente nella nostra fantasia. Questi sarebbero stati gli argomenti coi quali avrebbero dovuto combattere questa legge, argomenti i quali avrebbero dato luogo ad una seria discussione.

Ma non hanno negato gli oppositori che questi atti raccolgono gli estremi del reato, non hanno contraddetto alle dichiarazioni del Governo, alle dichiarazioni fatte solennemente dall'onorevole predecessore dell'attuale ministro guardasigilli, che questi atti molto frequentemente e giornalmente si commettono, e che era necessario provvedere. Io non ho udito alcuno che a ciò seriamente abbia contraddetto.

Gli onorevoli oppositori alla legge hanno detto: noi non possiamo entrare in certi apprezzamenti che sarebbero necessari per potere comprendere questi atti fra i reati punibili colle nostre leggi.

Ma io vi prego di notare, o signori, che gli apprezzamenti che noi come Stato dobbiamo fare per sancire questa legge, sono apprezzamenti niente affatto estranei alla sfera dello Stato.

Quando lo Stato trova un fatto che procede dalla volontà, e quando da questo fatto nasce un disordine sociale, preveduto da chi ha compiuto il fatto, lo Stato a questo punto parmi che non solo possa, ma debba comminare la pena senza bisogno di apprezzamenti di altra natura.

Ma eccoci alla solita obiezione che si spiega invocando la formola *libera Chiesa in libero Stato*.

Qui, o signori, io mi trovo ancora in un caso in cui le parole non esprimono il loro vero significato, perchè, parlando di libertà della Chiesa, si attribuisce alla parola *libertà* un significato che per nessun altro ente privato o pubblico può avere.

Libera Chiesa in libero Stato! Ma potete voi credere che questa sia una formola che si possa invocare in materia penale? Ma potete credere che al

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

conte di Cavour balenasse il pensiero, quando la proclamava, di dare anche al clero il peggior dei privilegi, l'immunità in materia penale per tutto quanto si fosse da esso operato contro le leggi e le istituzioni dello Stato?

Libera Chiesa in libero Stato certo vuol dire che noi non ci ingeriamo nell'aiutare la Chiesa ad adempiere al suo fine spirituale; ma quando non di fine spirituale si tratta, ma di atti intesi ad offesa delle leggi e delle istituzioni, non è egli vero che non possiamo noi più parlare di Chiesa, ma bisogna parlare di setta? Ma il conte di Cavour non ha mai detto libera setta in libero Stato. (*Bene!*)

Ponete per un momento, o signori, che un'associazione qualunque che sia legalmente costituita, che abbia il suo fine onesto, lodevole, venga a dirvi: io ho bisogno, per raggiungere questo fine onesto, lodevolissimo, di usare mezzi che sono contrari alle leggi dello Stato. Naturalmente le risponderete che questi mezzi non sono giustificati dal fine, perocchè il rispetto alle leggi ed alle istituzioni è prima di tutto.

Ora ciò che si direbbe a questa associazione per qual ragione non si dovrebbe dire all'associazione cattolica, soprattutto quando sono e debbono rimanere separati la Chiesa e lo Stato, ognuno nell'ambito della propria giurisdizione? Lo Stato fa l'opera sua, vede o presume un disordine che può succedere, e si difende, dovunque venga, anche dal ministro del culto. E se verrete a dirmi che se lo Stato esercita questi suoi diritti, la Chiesa non può più raggiungere il suo fine, vi dirò che cadete di nuovo nella confusione. Non è più questione di separazione dello Stato dalla Chiesa, quando voi sostenete che lo Stato debbo privarmi dell'esercizio di una parte delle mie prerogative, perchè la Chiesa possa raggiungere il suo scopo. E che ne so, che debbo sapere dello scopo della Chiesa io legislatore dello Stato?

Bene diceva io dunque che la parola *libertà* qui è pure capita in un modo assai generico.

Vi è, o signori, una formula molto più semplice della libera Chiesa in libero Stato, ed è la formula che ogni cittadino italiano ogni mattina può ripetere come una giaculatoria: io sono libero cittadino in libero Stato. Ma, è venuto in mente a qualcuno che, perchè è libero cittadino, possa mancare di rispetto alle leggi, alle istituzioni del suo paese per poter mantenere quella formula intatta? Qui, o signori, la massima del legislatore romano: *Ideo legi servi sumus ut liberi esse possimus*, gli oppositori nostri saprebbero molto bene applicarla.

Sono certo che se essi sentissero, per esempio, pubblicamente manifestarsi delle opinioni sovversive dell'ordine sociale, sarebbero i primi a dire:

ma che dunque la legge non c'è? E se c'è la legge, perchè il Governo non si muove? L'autorità pubblica cosa fa? Se non avete dei mezzi domandateli. E se taluno osasse dir loro: ma, cari miei, siamo in un regime di libertà: che libertà, risponderebbero; il rispetto alle leggi ed alle istituzioni prima di tutto. Ed avrebbero ragione. Adunque, o signori, applicando anche in questo argomento la parola libertà, nel senso in cui vuol essere ad ogni ente applicata in paese libero e civile, evidentemente la formula: libera chiesa in libero Stato, non può fare ostacolo alcuno all'adozione di questo progetto di legge.

Ma allora si è ricorso ad altro sistema. E se ben mi ricordo, si è detto: voi fate una legge inutile, perchè potreste venire allo stesso scopo con la libertà e con le scuole.

Certo, libertà e scuole è un ottimo regime; ma succede per esso quel che succede per tutti i buoni regimi, che mantengono il corpo sano, lo migliorano anco; ma se il corpo subisce una crisi, per esempio, una terzana, bisogna pigliare del chinino! L'ottimo regime non basta più.

Si dice, ed è vero, che chi apre una scuola chiude un carcere; ma generalmente queste due operazioni non si fanno mai contemporaneamente, perchè, aperta la scuola, bisogna attendere il frutto che dà la scuola per poter chiudere il carcere, se Dio vuole!

Del resto libertà e scuole è l'adagio che sempre si ripete contro il Codice penale; ma quella umana perfezione invano io spero di poter raggiungere, per cui si possa far di meno del Codice penale.

E poi, vorrei dire altra cosa ancora.

Signori, se 25 anni or sono il Piemonte, prima d'intraprendere la lotta contro la clerocrazia, avesse detto che avrebbe aperto delle scuole; che avrebbe atteso di vedere il profitto delle scuole, e poi si sarebbe accinto alla lotta (*Risa d'approvazione*), credo che vi persuaderete facilmente che non saremmo oggi qui a Roma in Parlamento italiano.

Ma voi dite: quello che è necessario per conquistare non è sempre necessario per conservare. Questo sta bene, ma fino a prova contraria ciò che mi fa riportare l'effetto, dico io, mi giova a mantenere l'effetto stesso. E prove contrarie io non ne ho udite ancora. Quando vedo che il sistema ha fatto buona prova, me ne applaudo e lo continuo.

Ma si disse un'altra cosa. Voi fate una legge inutile perchè colpite il clero gregario, e non potete mica colpire il Pontefice. Io non so se altri abbia creduta questa un'argomentazione ingegnosa. Io confesso che non l'ho creduta tale, perchè mi basta



il pensarvi un momento sopra, per vedere che ci fa cadere nell'assurdo.

Io, o signori, perchè l'Italia, per ragioni le quali esorbitano i suoi confini, ha dovuto creare una posizione eccezionale al Sommo Pontefice, e quindi crearsi nel proprio seno un pericolo grave, non vedrei, come conseguenza, che dovesse anche fare tutto ciò che dipende da lei perchè questo pericolo si risolva in danno, poichè evidentemente il ragionamento sarebbe questo: abbiamo messo il Pontefice in condizione di poterci anche fare del male senza poterne domandare ragione, e per essere logici, per essere conseguenti, bisogna anche dargli i mezzi perchè questo male lo possa fare. *(Si ride)*

Ripeto, signori, che l'argomento sarebbe troppo assurdo.

Io credo anzi che, appunto perchè, per ragioni che ora non importa esaminare, l'Italia ha creduto di dover costituire in una condizione così eccezionale il Sommo Pontefice, nella sua capitale, si faccia maggiore nel Governo la necessità e il dovere della sorveglianza rigorosa e dell'energica repressione di quei mezzi d'abuso che possa dipendere da lui il paralizzare e il rimuovere.

Io, signori, quando vi parlo del Sommo Pontefice, come un pericolo in Italia, dichiaro che nulla intendo di dire contro il rispetto e la riverenza dovuta a quell'augusta maestà. Dirò anzi sinceramente che quella stessa irremovibilità, quell'aspetto d'irreconciliabilità che il Sommo Pontefice ha assunto, è cosa che mi piace: vedo che a questo modo egli si mantiene un prestigio, e sono certo che, se venisse a patti, questo suo prestigio si diminuirebbe grandemente.

Nel mio particolare poi credo molto meglio che non vi sia conciliazione, poichè, dalla soggezione che vedo che si ha di lui ora che non vuole conciliarsi con noi, m'immagino che cosa sarebbe se egli sorridesse in atto di conciliazione allo Stato italiano. *(Risa di approvazione)*

Adunque irreconciliabile l'ammiro, ma posso constatare che la posizione eccezionale fatta al Pontefice a Roma è posizione che contiene un pericolo, pericolo tanto più grave inquantochè dal Pontificato ci vengono quotidianamente le più aperte dichiarazioni di ostilità. Per conseguenza è dovere nostro il provvedere, e saremmo veramente legislatori impotenti quando in questo stato di cose ci esimesimo dal farlo.

Ma io non voglio lasciare senza risposta una considerazione messa innanzi dall'onorevole mio amico il deputato Valperga Di Masino, il quale ha fatto le sue dichiarazioni in questa discussione come colui che adempiva, come è suo costume, a

un dovere, e le ha fatte nella sobrietà dell'elevato suo carattere che grandemente lo onora.

Egli è sceso un momento dalle sfere morali, ed è venuto a parlare un po' di cose materiali, e vi ha detto: badate, voi abbienti, che il vostro alleato contro il non abbiente è il clero; non lo disgustate.

Mi duole, o signori, ma io sarei quasi in grado di togliere questa illusione all'onorevole deputato Di Masino. Io mi ricordo di avere udito, di avere letto in questi ultimi anni che il partito ultramontano, per chiamare le cose col loro nome, il partito ultramontano... *(Interruzione vicino all'oratore)* Dico ultramontano, poichè parlo di cose di cui troppo mi dorrebbe d'imputare il partito cattolico in generale; il partito ultramontano, forse non soddisfatto del sistema sino ad ora osservato di stare coi proprietari contro il proletariato, si vada ora occupando di associare le sue influenze alle aspirazioni del proletariato contro i proprietari. Di ciò si parla e si scrive, soprattutto dall'anno scorso in qua, ed in Francia ed in Germania...

DI MASINO. *(Interrompendo)* Di chi la colpa?

CHIAVES. Di chiunque sia, non vado a cercarlo ora; cerco se il fatto c'è.

Ora informino i circoli operai di Francia, le società del *Jésus ouvrier*, le officine cattoliche, *les ateliers catholiques*; informi poi anche lo sviluppo della questione socialista in Germania.

Io non voglio dire altro a questo proposito: soltanto non vorrei che questo progetto di legge fosse respinto per avventura, cedendo ad una preoccupazione che io crederei, allo stato delle cose, figlia non di altro che di una illusione.

Signori, si è poi lungamente combattuto questo disegno di legge pel tenore delle sue disposizioni; e soprattutto si disse che non definisce niente, che non si sa cosa voglia dire.

Vedete, questo generalmente è il modo con cui si sogliono combattere le leggi che non si vogliono approvare, e riguardo alle quali non vi sono delle ragioni molto serie da dire. Naturalmente nulla di più facile che fare questioni intorno alle parole, ed il dire che l'articolo non è concepito bene, e bene sappiamo che dinanzi ai tribunali troppo sovente si discute della interpretazione di articoli di legge che gli avvocati sostengono in questa od in quell'altra maniera, secondo la loro diversa opinione.

Voglio dire che se noi volessimo aspettare ad approvare una legge quando tutti saremo bene d'accordo sopra l'indeclinabile significato di ciascuna delle parole, che in quella legge si contengono, credo che di leggi ne approveremmo poche.

*Una voce a destra.* Sarebbe meglio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

CHIAVES. Sarà meglio, ma intanto qualcuna bisogna approvarla.

Del resto, o signori, i fatti che si vogliono colpire, per esempio, coll'articolo 1, il quale è oggetto di tante discussioni, non hanno d'uopo che d'essere sentiti a raccontarsi, e senza cercare tante definizioni; quando sentite a raccontare in tutti i suoi particolari un fatto di questa natura, spesso immediatamente vi occorre di dire: ecco un abuso il quale turba la pace pubblica.

Mi direte: ma vi può essere divergenza di opinione se certi fatti siano o no compresi in questo articolo.

Ma ciò succede di tutti i fatti i quali si vogliono dire contemplati in questa od in quell'altra legge. Chi ha mai veduto che *a priori* di questi fatti dovesse farsi distinta enumerazione nell'articolo di legge?

Ed a questo proposito io voglio ricordare che il ministro guardasigilli vi ha citati parecchi fatti. Ve ne ha citato uno, per cui io non sarei d'accordo con lui per dirlo compreso nell'articolo 1; il fatto di quel reverendo monsignore che venne a votare in Senato, e che fu dal proprio arcivescovo censurato.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Non dal proprio arcivescovo.

CHIAVES. Potrebbe darsi che io mi sbagliassi, ma mi parrebbe che non sarebbe compreso nell'articolo 1 il caso che il superiore venisse a dire all'inferiore: o fate il vescovo, od il senatore; tocca a voi lo scegliere. Non vedo il modo come questo caso lo si vorrebbe comprendere nel disposto penale di cui si tratta. (*Movimenti del ministro di grazia e giustizia*).

Vedo che l'onorevole guardasigilli sembra commuoversi per queste mie osservazioni; gli aggiungerò un'altra mia idea, perchè comprenda intero il mio concetto.

Supponga, per esempio, un'associazione, la quale stabilisca nei suoi statuti che nessuno dei suoi membri potrà essere deputato: crede egli che questa associazione manchi di rispetto alle leggi o violi la costituzione? Dunque dal momento in cui si tratta di rapporti fra superiore ecclesiastico ed inferiore, noi non dobbiamo entrarci; e non credo che l'articolo 1 sarebbe applicabile nel caso cui ho accennato.

Ma un altro fatto adduceva l'onorevole guardasigilli molto a proposito. Egli ha citato il fatto di quel parroco che chiude la chiesa e dice: io non apro la chiesa se non viene il sindaco a transigere la lotta che ho col municipio.

Supponete che il sindaco fosse stato costretto a furor di popolo, venire a transazione, perchè si voleva

la chiesa aperta: e non vedete voi immediatamente il bisogno della legge penale che reprima l'atto, che è appunto fra quelli contemplati nell'articolo 1 di queste disposizioni che ci vengono proposte?

Del resto voi potete aprire il Codice penale, per esempio, al capitolo della corruzione e al capitolo delle concussioni, ed altrove, voi leggete: abuso del potere del funzionario, abuso dell'ufficio dell'impiegato, senza altra specificazione.

Quando si produce un fatto e si crede che contenga gli estremi del reato, ciò che accade nel caso dell'abuso del potere del pubblico funzionario, nulla osta che accada nel caso di abuso del ministro del culto quando lo si crede colpevole di uno dei fatti contemplati nell'articolo 1 del progetto.

Ma, voi opprimete il basso clero con questa legge! Questo fu detto da più d'uno dei precedenti oratori.

Signori, credo tutto il contrario. Credo che con questa legge che non contempla solo il basso clero, ma contempla anche l'alto clero, il basso clero vedrà molto più difficilmente e molto più raramente giungersi delle istruzioni, o delle intimazioni, le quali feriscano i suoi diritti ed i suoi sentimenti di cittadino, e sia pur vero che il basso clero venga altresì compreso in questa legge, ma egli avrebbe in ciò stesso un modo per difendersi contro le intimazioni del superiore ecclesiastico.

E ciò che ora vi dico, risponde, o signori, alle dichiarazioni sincere di membri del basso clero, i quali si augurano di poter rispondere a certe ingiunzioni dei loro superiori: ma, signor mio, se io faccio questo, sono sottoposto ad un processo. Ed io credo che quando i diocesani vedessero che col mandare a effetto una di queste ingiunzioni, la quale sia contraria al rispetto che si deve alle leggi, corressero rischio di veder disertate le parrocchie della diocesi, certo si asterebbero da simili eccessi. E questo di gran cuore io mi auguro.

Signori, non voglio trattenermi di più: ho forse abusato già troppo della vostra bontà.

Mi riassumo dicendo che reputerei danno molto grave il respingere questa proposta di legge od il sospendere in riguardo alla medesima ogni deliberazione. Non dimentichiamo che questa proposta, qual è, fu elaborata da un altro autorevolissimo Consesso, ed è il prodotto di una lunga, profonda e coscienziosa discussione che ivi si fece. Ora, se non abbiamo una ragione veramente impellente, se non è succeduto d'allora in poi un fatto grave pel quale si debba prendere una deliberazione diversa da quella che già fu presa da quell'illustre Consesso, domando con quale diritto noi potremo ciò fare.

Con quale ragione vorremo noi respingere questa proposta, o con quale ragione vorremo in proposito

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

sospendere ogni deliberazione? Sapete che cosa questo vorrebbe dire? Vorrebbe dire non osare. E sapete che significa questo? Significa il dare occasione ai nostri nemici di dire: non osano? Oseremo tanto più noi. (*Bravo!*) Signori, questa responsabilità la prenda chi vuole, io non la voglio assumere, e voterò il progetto di legge. (*Voci d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Dichiaro di rinunciarvi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

(*Non è presente.*)

L'onorevole Lovito.

(*Non è presente.*)

L'onorevole Bortolucci.

**BORTOLUCCI.** Signori, non vi sia discaro che io parli un'altra volta, e brevemente, su questa importantissima questione.

Io non era presente quando l'onorevole guardasigilli cominciò il suo discorso, nella tornata di sabato, ma ho saputo che egli nell'usata sua cortesia pur oppugnando le mie idee e le mie opinioni, direbbe a me parole di benevolenza.

È inutile dire che l'eloquente ed abile discorso dell'onorevole guardasigilli non ha scosso di un punto le mie convinzioni; ma siccome io apprezzo altamente gli atti di cortesia e di gentilezza quando specialmente partono da un personaggio di tanta importanza, così io sento il bisogno ed il dovere di rendere a lui le mie sincere grazie e di attestargli la mia riconoscenza.

Ma non è per questo solo che io ho domandato la parola. Fu anche per rispondere ad alcune obiezioni dell'onorevole Chiaves e per rettificare un fatto non una, ma più volte asserito dall'onorevole guardasigilli, che mi sembra inesatto, e per chiamare di nuovo la Camera sull'interpretazione dell'articolo 17 della legge organica fondamentale sulle prerogative del Pontefice e della Santa Sede.

L'onorevole Chiaves diceva: si è oppugnata questa legge perchè di carattere eccezionale e di natura ostile alla Chiesa.

Questa obiezione mosse la sua meraviglia, la quale venendo da un uomo così dotto, specialmente nelle discipline giuridiche, comprenderete, o signori, che doveva far senso anche a me che ho l'onore di appartenere al foro italiano.

All'onorevole Chiaves domanderò: che cosa intenda per eccezione? A me fu sempre insegnato che l'eccezione è quella che si discosta o si allontana dalle regole del diritto comune. Ora, onorevole Chiaves, mi dica se la legge quale è stata proposta, si allontani o no, 1° dalle regole comuni

della codificazione; 2° da quelle del diritto penale vigente; 3° finalmente dalle norme della procedura che oggi ci governa.

L'onorevole Chiaves, non può negare che questa legge si discosti dalle norme seguite generalmente in fatto di codificazione, perchè le sue disposizioni formavano parte integrante del progetto del Codice penale generale per tutta la nazione. Il Governo, staccandole da quel progetto col quale costituivano un solo tutto omogeneo ed armonico, senza provarne un giusto e plausibile motivo, creò per ciò solo una eccezione, e diede alla sua proposta un carattere speciale; tanto più che portava non poche modificazioni ai correlativi articoli del Codice.

Ma la legge si allontana anche dalle regole del giure penale.

Naturalmente quando si tratta di elevare certe azioni al grado di reato, bisogna farlo seguendo le norme dell'imputabilità degli atti umani, e quelle suggerite dalle condizioni particolari dello Stato, a cui deve servire la legge.

Ora, quali sono le regole che il Governo ha seguito per determinare la imputabilità degli atti contenuti in questo progetto di legge? Sono le regole del Codice penale che ci governa, oppure quelle del Codice futuro che ancora non conosciamo?

Sopra quale scala penale si è stabilita la proporzionalità e la misura delle pene applicate ai diversi casi di reato contemplati in questo progetto? Le pare giusta e proporzionata, onorevole Chiaves, la pena di più mesi di carcere e della multa per la disubbidienza ad un provvedimento che proibisce una cerimonia religiosa, per esempio una processione, una festa, e simili?

Quando l'onorevole Chiaves mi avrà dato risposta soddisfacente a questi quesiti, potrò convenire con lui che qui non si tratta di una legge eccezionale, ostile al culto cattolico.

Ma questo carattere di eccezionalità è dimostrato inoltre dal volere che i reati di che si tratta siano demandati alla cognizione delle Assise.

Onorevole Chiaves, può egli negare che non sia una eccezione il portare questi reati, punibili con pene correzionali di carcere e di multa, davanti ai giuri?

**PIRRANTONI, relatore.** Ma legga l'articolo 9.

**BORTOLUCCI.** Scusi, le Assise non sono la procedura comune. Le azioni, le quali, secondo il Codice penale vigente, sono punite di carcere o di multa, si denominano delitti, e la cognizione di questi è attribuita, non alla giuria, ma alla magistratura togata. Non discuto se convenga a delinquenti di questa fatta di essere giudicati più in quella che in questa forma. Osservo solo che non vale invocare

l'articolo 9 del Codice di procedura penale sui reati politici o di natura mista, perchè questo conferma sempre più la eccezionalità del procedimento.

Vengo a rettificare il fatto inesattamente esposto dall'onorevole guardasigilli.

L'onorevole ministro ha dichiarato che questa proposta non è in sostanza che la legge Rattazzi del 5 luglio 1854.

Ora, io dichiaro che questo fatto non è vero. La legge del 1854 aveva parecchi articoli. L'articolo primo diminuiva le pene dei reati contro la religione, e di questo non occorre parlarne. L'articolo secondo puniva la censura espressa contro le istituzioni e le leggi dello Stato, fatta con discorsi o con atto qualunque in pubblica adunanza dai ministri del culto. L'articolo terzo colpiva la provocazione che con detti atti in pubblica adunanza il ministro del culto avesse portato alla disobbedienza contro le leggi dello Stato o contro i decreti e provvedimenti del Governo. E quando questa provocazione fosse seguita da ribellione, avevano luogo le disposizioni relative a questo stesso reato.

L'articolo 4 colpiva le contravvenzioni e le violazioni che si potevano commettere contro le regole richieste per l'assenso del Governo alla pubblicazione ed esecuzione delle provvisori e degli atti emananti dall'autorità ecclesiastica.

Ora, confrontate queste disposizioni colla proposta attuale di legge, e ditemi se propriamente può dirsi che siano identiche.

L'onorevole guardasigilli ha dovuto egli stesso convenire, che la parte importante dell'attuale progetto sta riposta tutta nell'articolo 1; ora di questo articolo 1, nella legge del 1854 neppure ombra vi troviamo.

Ma e che dirò dell'articolo terzo? È questa una disposizione così elastica e vaga che mette in pericolo ogni libertà di culto esterno, lasciandolo all'arbitrio del Governo. E noi ne abbiamo avuto una prova colla nota circolare sul divieto in generale delle processioni. Anche di questo la legge del 1854 non se ne occupava nè punto nè poco.

**PIERANTONI, relatore.** Se ne occupava il Codice penale del 1859.

**BORTOLUCCI.** L'onorevole relatore dica che se ne occupava il Codice penale del 1859. Niente affatto, io rispondo, perchè i provvedimenti che poteva fare l'autorità governativa intorno appunto alle cose di culto esterno non facevano parte del diritto comune penale, bensì della legge di pubblica sicurezza, in virtù della quale l'autorità governativa aveva facoltà d'intervenire di mano in mano nei singoli casi quando l'urgenza lo richiedeva.

Ma l'abilità, pari alla dottrina e all'eloquenza

dell'onorevole guardasigilli, si spiegò in modo particolare sopra questo punto. Egli aveva bisogno di un difensore autorevole per procurare il passaporto alla legge, e lo trovò. Lesse un brano del discorso che l'illustre e troppo presto compianto conte di Cavour pronunciò appunto intorno alla legge del 1854, per dimostrare che il conte di Cavour, come fu favorevole alla legge del 1854, così, nei suoi principii, lo sarebbe stato anche all'attuale progetto.

Ora me lo permetta, onorevole guardasigilli, se quel grand'uomo fosse qui (e, Dio lo volesse, che non ci troveremmo a questi capelli tirati), io sono certo che non solo non approverebbe, ma combatterebbe il progetto. Ciò me lo assicurano le idee larghe che professava in fatto di libertà, e i suoi sentimenti profondamente cattolici.

Nel discorso, a cui alluse l'onorevole guardasigilli, il conte di Cavour, rispondendo al deputato Costa di Beauregard, disse che quella legge non oppugnava la religione cattolica, che chiamava col nome di santa e divina. Poi soggiunse:

« Io lo dichiaro altamente, amico della realtà, nemico dell'illusione, amerei meglio tirato un velo sulla Costituzione, amerei meglio vedere la libertà soppressa che vederla falsata e vedere ingannato il paese e l'Europa. »

Nè si dica che l'articolo 1 del presente progetto trova un riscontro nel Codice penale del 1859.

Prima di tutto il Codice penale del 1859 fu opera dei pieni poteri Rattazzi; e non ebbe alcuna discussione nella Camera. In secondo luogo quel Codice introdusse bensì un nuovo reato, l'indebito rifiuto dell'ufficio sacerdotale, ma ognuno vede la differenza immensa fra questo caso, e il reato di abuso di cui è cenno nell'articolo 1 dell'attuale progetto.

Quello ci contempla un fatto *negativo* ma abbastanza determinate; questo all'incontro contempla un fatto *positivo*, che per la sua generalità ed indeterminazione può trascinare ai più arbitrari e fallaci apprezzamenti. La coscienza, o signori, è un santuario che sfugge al dominio del legislatore civile, il quale tutte le volte che se ne vuole ingerire va a pericolo di diventare un tiranno.

Veniamo all'argomento desunto dall'articolo 17 della legge sulle guarentigie.

Nel mio precedente discorso feci conoscere che con quest'articolo 17 si era abrogato ogni richiamo od appello *ab abusu*, e si era tolta ogni restrizione al libero esercizio dell'autorità spirituale e disciplinare della Chiesa, per cui l'articolo 1 del progetto che discutiamo si risolveva in una aperta contraddizione allo stesso articolo 17.

L'onorevole guardasigilli col suo discorso fece

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

ogni sforzo per dimostrare che non esisteva questa contraddizione. Ma può egli, l'onorevole guardasigilli, negare sul serio che coll'articolo 17 non sia stato tolto il rimedio dell'appello *ab abusu*? No, non lo può; io non ho che da leggere quest'articolo per persuadere della contraddizione chiunque non abbia l'animo preoccupato: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, nè è loro riconosciuta ed accordata alcuna azione coatta. »

Può egli l'onorevole guardasigilli negare che il rifiuto dell'ufficio sacerdotale, o l'abuso di cui è parola nell'articolo 1 del suo progetto...

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, ella fa un secondo discorso. Non è fatto personale cotesto.

**BORTOLUCCI.** Io non parlo per un fatto personale. *(Si ride)*

Può negare, ripeto, che sia uno di quei titoli pei quali prima della legge sulle guarentigie era aperta la via al procedimento dell'appello *ab abusu*? No, non lo può negare, perchè deve ricordare il fatto notissimo di monsignor Frasoni, il quale, appunto per avere negato la sepoltura al deputato Santa Rosa, fu chiamato con quel procedimento dell'appello *ab abusu* davanti all'autorità competente, che credo fosse il Consiglio di Stato, gli furono tolte le temporalità, e fu mandato in esilio, dove morì.

D'altronde, erudito e dotto come è l'onorevole guardasigilli, non può ignorare che la legge repubblicana di Francia del 18 germile, anno IX sull'organizzazione dei culti, che è la fonte d'onde furono attinti codesti vincoli e codeste restrizioni al libero esercizio dell'autorità ecclesiastica spirituale, portava appunto l'appello *ab abusu* davanti all'autorità civile per simili fatti.

Se adunque colla legge delle guarentigie fu abolito l'appello *ab abusu*, se gli abusi di cui è parola in questo progetto di legge e specialmente nell'articolo 1, davano luogo a questo straordinario procedimento, è manifesto che il progetto viene contro alla legge delle guarentigie, facendo rivivere sotto altra forma ciò che per essa venne abrogato.

Ma l'onorevole guardasigilli ricorre ad una sottile distinzione. Egli dice: coll'articolo 17 si sono tolti i mezzi preventivi, non i mezzi repressivi per tenere in freno il clero. Ma di questa distinzione non ne è parola nella legge delle guarentigie. Essa è tutta subbiettiva del signor ministro, e si sa che dove la legge non distingue, non è lecito all'interprete di farlo. Tanto è vero che la legge del 5 giugno 1871, appunto per coordinare la legislazione penale colla legge delle guarentigie, soppresse il reato di rifiuto indebito che, come si disse, era portato dal Codice penale.

Signori! Io non voglio più oltre tediare la Camera.. *(Movimento consentaneo)*

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio. Onorevole Bortolucci, ella ha chiesta la parola, ed io gliel'ho concessa per un fatto personale...

**BORTOLUCCI.** Ho finito.

**PRESIDENTE.** Ma vede che io ho avuta tutta la tolleranza possibile.

**BORTOLUCCI.** Bisogna chiamare le cose col loro nome. L'onorevole ministro vuole indirettamente fare uno strappo alla legge delle guarentigie, che egli combattè strenuamente. Se tale è il sentimento della Camera, segua l'onorevole ministro ed approvi la sua proposta. Ma se la Camera vuol essere conseguente alla legge delle guarentigie; se vuol mantenerla intatta, essa deve respingere il progetto. Bisogna essere logici per essere giusti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

**LOVITO.** Nel 1868 a Firenze, la vigilia del *Corpus Domini*, si aveva una gran volontà di andare a prendere l'aria fresca dei deliziosi viali dei Colli. Nacque questione nella Camera se bisognava, oppure no, il giorno appresso tenere seduta. L'onorevole conte Crotti si oppose, ed allora la Camera, unanimemente, meno il Crotti, votò per la seduta.

Io non vorrei che per avere l'onorevole Bortolucci parlato in quel modo, che noi abbiamo inteso, fossimo presi da un movimento nervoso simile a quello dell'anno 1868, e non portassimo le nostre osservazioni spassionate e severe sul progetto che si discute.

Però, al punto ove è giunta la discussione, io riconosco che non mi rimane che fare poche e brevissime osservazioni.

Io mi rallegro delle riflessioni che intorno alla legge sono state fatte da questo lato della Camera; me ne rallegro perchè in tal modo si è dato motivo allo stesso onorevole ministro di pronunciare uno di quei suoi discorsi splendidi sempre, splendidissimi poi quando si aggirano intorno alle due materie preferite dall'onorevole Mancini, che sono la polizia ecclesiastica e l'abolizione della pena di morte.

Se non che l'onorevole Mancini si è meravigliato che da questo lato della Camera partissero delle osservazioni a questo progetto di legge. Mi permetta l'onorevole Mancini che io non divida questa sua meraviglia.

Un Parlamento, secondo me, deve essere lo specchio fedele delle opinioni del paese, e quando ad un Ministero, che è sorto pure dalle nostre file, giungono delle osservazioni da questi banchi, gli onorevoli ministri se ne debbono rallegrare, perchè essi sanno che sono informate a spiriti di benevola ami-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

cia, e sono ricordi del programma del partito a cui si appartiene.

Si è meravigliato l'onorevole ministro che per parte di alcuni nostri colleghi siasi addotta contro questa proposta la ragione d'inopportunità, e siansi fatte osservazioni che, con linguaggio filosofico, furono appellate di metodo da uno dei nostri colleghi.

Nessuna meraviglia, onorevole ministro: l'opportunità della quale si è inteso parlare, non si riferisce ai fatti, alla condizione di cose per cui si è presentata questa proposta, poichè di questo genere di opportunità è giudice competente il potere esecutivo, il quale ha gli elementi per profferire questo giudizio. Si è inteso parlare di un'altra specie di opportunità, di una opportunità relativa ad un altro ordine di idee e di desiderii del paese.

Mi spiego. Non è già che sia inopportuno, in presenza dei fatti enunciati dall'onorevole ministro, il presentare un disegno di legge per reprimere gli abusi dei ministri del culto, ma è inopportuno il farlo quando la coscienza pubblica reclama provvedimenti di ben diversa natura. Per esempio tra riforma e riforma, tra legge e legge la coscienza pubblica attende con preferenza quella che riguarda i tributi e gli organici.

Comprendo che le proposte che riguardano vitali argomenti non si possono improvvisare da un giorno all'altro: capisco che la riduzione delle Corti di tribunali e delle preture richiede contemporaneamente altre riforme, la procedura civile, il Codice penale, la tariffa giudiziaria, ecc., cose tutte di cui il ministro certo si sta occupando, ma ciò non toglie che sia dovere dei deputati amici del Ministero di additare quali sono le leggi che il paese attende con maggiore ansietà.

Ma dopo ciò debbe dedursi che il partito di sinistra, il quale nelle lotte che si sono dovute sostenere in altre discussioni sulla stessa materia è stato condotto da quell'illustre generale che è stato l'onorevole Mancini, abbatterebbe oggi, proprio sullo stesso argomento, l'onorevole Mancini?

Non lo si creda.

Però veniamo più dappresso alla questione per vedere a che cosa si riducono poi queste divergenze tra noi e noi, deputati della maggioranza, e tra noi ed il ministro guardasigilli.

Io prendo l'iniziativa da un concetto dell'onorevole Abignente, il quale in questa come in altre materie può essere nostro maestro e duce.

Diceva l'onorevole Abignente che in questa questione delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa ci sono gli indugiatori, i persecutori, i conciliatori.

Quanto agli indugiatori, di fronte alla necessità

di provvedimenti dimostrata dall'onorevole ministro, che ha la maggiore competenza e la maggiore responsabilità, non ci è indugio possibile.

I conciliatori. L'onorevole Abignente si è creduto autorizzato, e secondo me, ragionevolmente, a dichiararli semplicemente ridicoli. Ed è naturale, perchè tra due persone, quando una non vuole, o non si può conciliare, l'insistenza dell'altra diventa ridicola.

Ma la persecuzione, noi meridionali soprattutto, l'abbiamo sperimentata e giudicata. Quelli che dovevano subire esami universitari non vi erano ammessi, senza provare d'aver assistito alla così detta Congregazione di Spirito. Si comprende poi che quelli che non vi assistevano ottenessero, mercè una mancia di circa 25 lire ad un padre spirituale, lo stesso certificato. E così si entrava in società, non solo laureati, ma confessati e comunicati (per forza).

Il giovedì santo, specialmente gli impiegati, sotto pena di destituzione, bisognava fare il precetto. In un magazzino di privativa di sale, ove un giovedì santo mi trovava per caso, gli impiegati dovevano fare la confessione. Uno di essi domandò all'altro: se il confessore vi dirà di restituire tutto il sale che avete rubato, come farete? L'altro risponde: che! ci vorrebbe tutta la salina di Altomonte!

Ecco gli effetti ridicoli della religione coatta.

Dunque, se la conciliazione è ridicola, la persecuzione è arciridicola. Che cosa ci rimane? La separazione, vale a dire, che lo Stato e la Chiesa siano liberi nell'orbita propria. Qual è l'orbita di ciascuno dei due enti? Ecco la questione sola. È questione di confini, e permettetemi di dirvi che l'articolo 1 di questa legge è sconfinato, e mi duole, ripeto, che questo stesso abbia detto l'onorevole Bortolucci, col quale la Camera sa che non ho nulla di comune in punto di opinioni.

D'altronde lo stesso onorevole ministro ha dichiarato che la redazione di quest'articolo non gli piaceva. Che male c'è dunque che sia riformata? Infatti quelle due frasi dell'abuso e della coscienza pubblica possono dar luogo ad un mondo di equivoci, ed a casi in cui l'applicazione riescirebbe ridicola. Si sono adottati parecchi esempi; non li ripeterò, ne addurrò un altro: un prete prende moglie in un paese che non è quello dov'è nato e conosciuto: è arrivato a nascondere la sua qualità alla famiglia cattolica con cui si è imparentato; ad un dato giorno si scopre la sua qualità di prete, e la pace della famiglia è turbata. E notate che pel Codice civile egli è legittimo marito della donna impalmata, ma con questa legge potrebbe essere punito. Capisco che l'esempio può parere un po' sti-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

racchiato, ma, elasticità per elasticità, una disposizione così elastica può autorizzare ipotesi altrettanto elastiche.

Coscienza pubblica! E non parlerò della coscienza privata; poichè nei Parlamenti non si fanno professioni di fede religiosa, ma professioni di fede politica.

L'onorevole ministro domandava: ma come! non esiste la coscienza, l'opinione pubblica? Certamente, onorevole ministro, è in nome della coscienza pubblica e dell'opinione pubblica che ogni giorno noi parliamo da questi banchi, e i nostri avversari parlano dai banchi opposti. Esiste dunque, sì la coscienza pubblica; ma quello che manca è lo strumento per pesarla, l'organo per valutarla questa coscienza pubblica. Nei Parlamenti essa si presume dalla maggioranza. Ma nei giudizi per giurati, che non sono tutti di quel paese dove la coscienza pubblica fu turbata, che non possono essere nemmeno la maggioranza degli abitanti di quel comune, come si fa a riconoscere la coscienza pubblica? E non avviene che sui medesimi fatti la coscienza pubblica turbata in un comune rimane impassibile nell'altro? E fu questo un esempio addotto dall'egregio collega, onorevole Martini, nell'elegante discorso che ci fu dato di udire l'altro giorno. Ecco perchè lo stesso onorevole ministro non si dichiarò contento della redazione dell'articolo 1, e citò articoli analoghi del Codice svizzero e portoghese che tutti e due hanno frasi più precise e determinate.

Si è detto da taluno che si riconosceva l'elasticità del dettato dell'articolo 1, ma che non se n'era trovato uno migliore! Come! l'onorevole Mancini che *currenti calamo* scrive sulla stessa materia cinque o sei progetti di legge, e poi si trova nell'imbarazzo della scelta, dura fatica a trovare una formola più precisa che renda il senso dell'articolo 1?

E l'onorevole relatore dall'abbondante ed eloquente parola non troverebbe una frase che risponda ai desiderii di tutti, e ci faccia, come è desiderio mio, votare compatti questo disegno di legge? Nella Commissione infine veggo due illustri e cari colleghi, gli ex-procuratori generali Nelli e Taiani, che vittima come furono di abusi di ministri del culto, non vorranno in questa legge far correre espressioni che producano abusi a carico di ministri dei culti. È per queste ragioni che ebbi l'onore di presentare alla Presidenza un ordine del giorno così concepito:

« La Camera rinvia alla Commissione per maggior precisione di dettato l'articolo 1, e passa alla discussione della legge. »

MINGHETTI. Io non intendo affatto di entrare nel merito della presente questione; anzi non avrei

neppure presa la parola, se il mio nome non fosse stato più volte stuzzicato dagli onorevoli oratori, e più che il mio quello del mio onorevole collega Vighiani, poichè si fondavano molti argomenti sul fatto, che alcuni di questi articoli erano da lui proposti e votati al Senato.

Ciò posto, io ripeto che, senza punto entrare nel merito di questi articoli, sento per parte mia, e come opinione mia personale, l'obbligo di dichiarare che io comprendo questi articoli in un Codice penale, cioè a dire in un sistema coordinato di reati e di pene, come delitti comuni; ma stralciandoli dal Codice, facendone una legge speciale, a me sembra che assumano un carattere politico, a mio avviso, inopportuno; ed è perciò che io voterò la proposta dell'onorevole Indelli.

## PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, ha la parola l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per la presentazione di un progetto di legge.

MAIORANA-CALATABIANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge forestale. (*V. Stampato*, n° 48.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione del progetto della legge forestale, che sarà stampato e distribuito e mandato agli uffici.

## SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Indelli.

Dichiari il fatto personale su cui chiede di parlare.

INDELLI. L'onorevole Minghetti ha dichiarato di votare la mia proposta, e potendo per siffatta dichiarazione ingenerarsi degli equivoci, io ho il diritto, a mia volta, di dichiarare i miei intendimenti.

L'onorevole Chiaves, che fa parte dell'Opposizione parlamentare, ha oggi sostenuta la legge, e dopo che egli ha parlato ho sentito la mia posizione parlamentare perfettamente chiarita. Nell'Opposizione parlamentare si verifica quello che si è verificato nella nuova maggioranza; è evidente che su questo progetto di legge non si vota per partito ma si vota per opinione personale. (*Segni di adesione a destra*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

Io sentiva il bisogno di riaffermare questo concetto intorno alla votazione che andremo a fare, affinché non vi sieno ombre o malintesi.

E giacchè ho la parola, l'onorevole presidente mi permetterà che io indirizzi poche osservazioni all'onorevole Chiaves, il quale mi ha fatto l'onore, senza nominarmi, di rispondere agli appunti che io faceva nel mio discorso dall'altro ieri al progetto di legge.

Egli ha parlato del mio attacco intorno all'inopportunità della legge, come una di quelle osservazioni che, a parere suo, potevano essere piuttosto un espediente da avvocato, anzichè di uomini politici. Ed egli ha espresso l'opinione che coloro i quali combattono l'opportunità della legge, sono nell'obbligo di dimostrare la inopportunità di essa.

Ora, o signori, io potevo aspettarmi da tutti, fuorchè da un noto ed illustre giureconsulto come è l'onorevole Chiaves, un'osservazione di questo genere, perchè io ho saputo sempre che coloro i quali affermano, sono nell'obbligo di dimostrare. E quando, o signori, l'onorevole Mancini si presenta con una legge, che a ragione l'onorevole Minghetti ha dimostrato essere di un carattere eccezionale, almeno nella forma, il ministro guardasigilli è nell'obbligo di dimostrare la opportunità della legge istessa; e non siamo noi nell'obbligo di dimostrare il contrario, di fare, cioè, una di quelle che i giureconsulti chiamano dimostrazioni negative, impossibili ad eseguirsi.

Dirò poi un'altra cosa all'onorevole Chiaves. Egli ha detto a coloro che hanno combattuto questa legge, che dovrebbero dimostrare in qual modo i fatti, ai quali la legge vorrebbe riferirsi, non costituiscono reato: che noi cioè dobbiamo dimostrare la insussistenza degli elementi del reato nei fatti, ai quali vorrebbe accennare la legge stessa nei suoi articoli.

Ora, o signori, questa osservazione dell'onorevole Chiaves io non me l'aspettavo da lui. Mi sembra in verità che egli voglia mettere gli avversari della legge nella posizione di chi combatteva i mulini a vento. (*Si ride*)

Mettetevi innanzitutto d'accordo!

Io ho avuto assai a meravigliarmi, quando, dopo l'eloquente discorso dell'onorevole guardasigilli, il quale ha creduto di impressionare la Camera con alcuni fatti da lui narrati e che, secondo la sua opinione, costituirebbero quegli scandali che il progetto di legge sarebbe chiamato a punire, ho sentito che l'onorevole Chiaves, prendendo oggi la parola in sostegno di quella stessa legge, non è stato d'accordo col ministro guardasigilli nella definizione di

quei fatti medesimi, cioè se essi possano o no costituire reato.

Ora, o signori, se voi, sostenitori e proponenti della legge, non siete d'accordo, come volete voi che possano esserlo i tribunali di Oga Magoga, di un punto qualunque del vostro mondo giudiziario? Come volete voi che possano essere d'accordo i magistrati nel definire i reati che questa legge intende di contemplare, se voi legislatori non ne avete un concetto esatto?

Mi fermo qui, perchè io credo che al di là di questa ogni altra dimostrazione per provare la vacuità dell'articolo da voi proposto, sia ormai superflua.

È impossibile aggiungere altro!

PIERANTONI, *relatore*. Onorevoli colleghi! Innanzi che io imprenda a compiere il mio dovere di relatore, permettetemi di rendere larghe azioni di grazie ai membri della Commissione parlamentare, i quali vollero accrescere la mia educazione politica facendomi la prima volta sperimentare, le fatiche ed i tormenti che son dovuti al relatore.

Signori, da cinque giorni noi discutiamo una legge di pura ragione penale, ed al mio nome ho ciascun giorno sentito affibiare ogni specie di accuse strane e insussistenti. Per l'onorevole Martini, mio amico politico e personale, io fui un vero panteista, uno Spinoza redivivo, qualificato *despota democratico*, e un vescovo gallicano come monsignor di Bossuet. Per l'onorevole Merzario fui un mangiapreti senza nessun gusto di ghiottoneria, perchè, invece di mangiare i vescovi (*Si ride*) pensai a divorare i miseri curati. Per l'onorevole Trinchera fui un autoritario sconoscitore dei giusti confini dell'azione dello Stato sopra le libertà individuali. Per l'onorevole Indelli, l'uomo dell'arbitrio, che pensò di mettere un carabiniere al confessionale di ogni buono cattolico. Per l'onorevole Bortolucci, l'oratore empio e dissoluto, che oltraggiò la civiltà italiana nella Roma dei Papi; per l'onorevole Di Masino, infine, un italiano qualunque che ignora la storia del proprio paese.

Signori, io abbandono tutti questi ingiusti apprezzamenti alla coscienza dei miei colleghi, e rispondo ai miei censori che in questo banco il mio nome è *dovere*, che io non farò che essere l'interprete della volontà della Camera, come ora non cerco di essere se non l'interprete fedele del mandato parlamentare che mi fu conferito dalla bontà dei miei colleghi. Ciò detto, tengo a dichiarare che io non ho voglia di fare un discorso lungo o prolisso, come la mia relazione. Il metodo che usai è stato sfatato: ebbi, è vero, l'ingenuità di credere che una relazione, la quale rispondeva a tutte le obiezioni



che si erano sollevate negli uffici, corrispondesse al dovere precipuo del sistema parlamentare, di prendere in conto le opinioni della minoranza, e giovasse a fare procedere spedita la Camera alla votazione della legge. Ma dacchè le mie speranze furono deluse per le condizioni dei tempi, e per l'animo di molti deputati, io compirò il mio ufficio parlando brevemente.

Non risponderò ad uno ad uno agli oratori che hanno preso parte a questa discussione; ma li dividerò per categorie. Con brevi parole risponderò complessivamente agli onorevoli Incagnoli, Merzario, Bovio, Capo, i quali, a dir vero, non furono oppositori della legge come or ora avviserò. In un altro piccolo gruppo metto a braccetto l'onorevole Martini coll'onorevole Trincherà, i due idealisti della libertà, sperando di prenderli entrambi, per modo di dire, come due piccioni ad una fava. (*Si ride*) In un altro gruppo metterò l'onorevole Di Masino insieme coll'onorevole Bortolucci, che, per la loro comunanza di idee, non potrebbero essere meglio appaiati.... Infine darò risposta speciale e distinta all'onorevole Indelli, l'oratore più astioso e terribile contro la Commissione e la legge.

INDELLI. Grazie.

PIERANTONI, *relatore*. E anzitutto, per agevolare la via che debbo percorrere, permettetemi di rispondere all'onorevole Minghetti, e ricordargli l'indole vera di questa legge, ricordargli la necessità politica di essa, perchè, senza questa necessità, la Commissione non avrebbe consentito il suo suffragio ad un disegno fondato sopra la ragione di punire.

Prendendo le ragioni dall'alto, non tema la Camera che io voglia accettare una disputa filosofica sopra le origini e le cagioni del sentimento religioso e delle sue forme esteriori. Io non voglio affermare se sia nel vero l'onorevole Incagnoli, il quale affermò che la nostra razza, che discende dall'Asia, porta fisso nelle cellule del cervello l'istinto dell'adorazione e del culto. Non voglio ricercare se il sentimento religioso sia una specie di follia ragionante, cagione di dispiaceri morali e di affanni, come lo disse l'onorevole mio amico Trincherà. Simiglianti questioni sono inesauribili nel campo della scienza e poco proficue nel seno di una Assemblea legislativa. L'uomo politico deve guardare i fenomeni sociali, studiarne l'importanza politica. Basta alla mia dimostrazione accettare il fatto della esistenza del sentimento religioso, il quale ovunque si esplica nelle forme confessionali, ossia nei culti.

Neppure intendo di fare confronti fra le religioni antiche e le moderne, derivanti dal concetto cristiano. Le religioni antiche, divinazioni delle forze della natura, erano nazionali, locali. L'impero ro-

mano operò l'assimilazione delle antiche religioni italiche con le greche. Il sincretismo religioso di Roma fu la conseguenza politica del suo dominio universale. Però la strana mistione di tutte le varie divinità dei popoli soggiogati dal popolo vincitore non ebbe un grande valore morale. Mancava un'idea superiore che avesse coordinato tutti quei Numi sotto un unico principio.

Sapienti e Romani si beffano tutti di quelle strane divinità che erano recate nel Pantheon da ogni contrada del mondo. Luciano, nel *Concilium Deorum*, fa la satira di questo sincretismo; finge Mercurio imbarazzato dell'arrivo di cotanti Numi, e *Momus* propone una specie di Commissione d'inchiesta per espellere gli Dei che erano intrusi. (*Si ride*)

Il cristianesimo fu un grande progresso che, nella idea di Dio tentò di riunire le genti strette dalla spada e dal diritto. Le sue massime di moralità, di perdono e di amore furono grandissima parte di quella civiltà della quale io pure mi sento figlio.

Dal cristianesimo propagato nel mondo conosciuto si formarono, con l'opera indefessa dei secoli, varie confessioni religiose. Accingendomi a parlare di queste e della cattolica, invito l'onorevole Bortolucci a considerare che io fo promessa di tenere lo stesso sistema seguito nella relazione, di non dire alcuna parola contraria ai dommi, alla morale ed alla disciplina cattolica, volendo usare rispetto alle credenze ed alla fede di chicchessia.

Io accetto e rispetto tutte le religioni perchè tutte sono, come disse il Quinet, *l'itinerario dei popoli verso Dio*. I credenti non debbono insultare questo modo di pensare, nè offendere la mia coscienza, che ha trovato Dio nel proprio cuore.

Il cristianesimo coll'andar dei secoli si divise in tre comunioni religiose: la scismatica, la protestante o riformata, la latina o romana, le quali corrispondono alle tre grandi schiatte di popoli, che abitano l'Europa: la sassone germanica, la greco slava e la latina.

Considerando le attinenze di queste comunioni religiose con gli Stati, egli è un fatto che la Chiesa protestante e la scismatica vivono in perfetta unione con lo Stato, di cui sono il nerbo e la forza. I Tedeschi usano di esprimere questa relazione o dipendenza con una formula bizzarra: *la Chiesa è femmina, lo Stato è maschio*. (*Si ride*) Le Chiese riformate e greco-slave sono localizzate e nazionali.

Invece, o signori, per una grande elaborazione storica, la comunione latina è soprannazionale, o mondiale, vive in antagonismo con lo Stato, e spande la sua azione oltre i confini della stirpe latina.

La duplice e diversa azione della Chiesa e dello Stato si svolge sopra il medesimo popolo, il quale,

come cittadino e credente, è dominato da diversi sentimenti, è in balia di opposte influenze.

L'uomo coi suoi diritti, colle sue facoltà, coi suoi doveri appartiene allo Stato; l'uomo colla sua fede, colle sue adorazioni appartiene alla Chiesa.

Il dualismo che ora accenno, per le lotte e le sventure che addusse, menò un grande e solitario ingegno, il Rousseau, a condannare tutta la dottrina cristiana siccome quella che, avendo distinto il credente dal cittadino, aveva generata l'anarchia e lo sfacimento sociale. La comunione latina, ordinata a Stato temporale, ambì la dominazione universale; vinta dalle scosse moderne della civiltà, tende a riprendere il suo passato e, non potendo ancora riordinarsi a Stato politico, tende con i suoi insegnamenti, i suoi precetti, la sua disciplina a togliere allo Stato l'anima dei suoi popoli, la coscienza di nazionalità, l'amore della patria. Al cospetto di questa lotta e di questi fini condannevoli, lo Stato ha il diritto di difendere i diritti e i doveri del cittadino, di separare e proteggere le competenze e i doveri dell'uomo, come cittadino, dai doveri dell'uomo siccome credente. Ecco la ragione giuridica di tutta la legge, ecco la ragione determinante l'azione dello Stato, il quale, come organo del diritto, deve impedire che nel culto esterno l'azione della Chiesa diventi pericolosa e preparatrice di un giorno nefasto, in cui la corruzione dell'anima del credente non distrugga il cittadino, il guerriero, l'amministratore, il giudice, l'industriale, e faccia delle forze nazionali qualche cosa che somigli ad un cadavere. (*Bene!*) Questa difesa della civiltà è stata iniziata e compiuta da tutti gli Stati, che soprastano a popoli viventi nella fede romana. Noi Italiani non possiamo abdicare questo dovere nazionale per impellenti ragioni. Perchè la comunione latina osa di vantare una specie di diritto di manomorta sopra il centro della nostra nazione, Roma; perchè qui sono accanto al governo dello Stato moderno il Capo ed il centro della gerarchia religiosa cattolica.

Chi ricorda il diritto pubblico italiano esistente prima del giorno 20 settembre 1870, ricorda del pari che lo Stato aveva a presidio di difesa un doppio sistema di leggi, quelle preventive che formavano il sistema delle regalie ecclesiastiche, compendio della grande lotta dell'Impero contro la Chiesa, della civiltà contro la superstizione, e quelle di diritto penale comune non contrastate da chicchessia, perchè non vi è Stato che possa abdicare il diritto di punire i reati, come egregiamente diceva l'onorevole Chiaves, oratore di grande competenza nelle materie di diritto penale.

Il Parlamento italiano in Roma, con la legge del

13 maggio 1871, abolì tutto il sistema preventivo, meno qualche residuo di *exequatur* e di *placet*, e la riserva sopra l'articolo 18: fece qualche cosa più grave ancora. Il partito politico, la maggioranza che era allora al governo, dopo avere largito al Papato grandi privilegi, dei quali l'onorevole Minghetti è certamente responsabile, fece una legge nuova, assurda negli annali del diritto pubblico perchè osò colla legge del 5 giugno 1871, ridurre persino la repressione penale degli abusi del clero che era sanzionata nel Codice, attingendo l'infausta ispirazione di detta legge dal trionfo del partito clericale del Belgio.

La Commissione si pregia di fare noto alla Camera che nessuno degli oratori osò combattere la relazione nella parte della storia legislativa del Belgio.

È storico che il Belgio applicò il Codice penale francese sino all'anno 1867, senza dichiararlo contrario al sistema della separazione dello Stato dalla Chiesa e che nell'anno 1867 il Senato, sopra una relazione del barone D'Anethan, ridusse fuor di misura e per favore verso il clero il diritto di punire.

I già ministri Raeli e De Falco commisero una grande imprudenza a voler modellare il Codice penale italiano sopra il Codice del Belgio del 1867.

Quale fu in seguito la condotta della stessa maggioranza che aveva votata la legge del 5 giugno 1867? Ravveduta del proprio errore pensò di farne ammenda, a modo però di quei partiti che non si vogliono esautorare: Non era da pretendere o da sperare che gli onorevoli Minghetti e Vigliani fossero venuti a dire alla Camera ed al paese: noi abbiamo commesso un errore, quindi alla legge speciale del 5 giugno 1871, che lacerò davvero il Codice penale che era il diritto comune in Italia, vogliamo sostituire una legge di correzione.

L'onorevole Vigliani che sperava poter mandare a termine il Codice penale italiano, non osò assumere la responsabilità di dare all'Italia un Codice che avesse potuto consacrare tutte le impunità volute dalla legge del 5 giugno 1871, nè di esporre il suo nome al rimprovero di avere assicurata l'impunità al partito ultramontano a danno delle istituzioni italiane. Quindi, confortato dall'alta sapienza del Senato, nel suo progetto di legge, non fece altro che restituire il diritto penale del 1859 dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Vigliani stesso distrutto per legge eccezionale il 5 giugno 1871.

Ora, intendete bene, o signori, che non fummo noi che proponemmo leggi eccezionali, ma bensì l'onorevole Minghetti, il quale oggi fu logico, perchè avendo parlato per mantenere l'opera sua, come

la sola tavola di salvamento del suo passato politico, non muta di pensiero per morire impenitente. (*Segni di approvazione*)

E quando venne al potere la nuova amministrazione, questa che cosa doveva fare? Se il partito che oggi costituisce la maggioranza parlamentare avesse potuto accettare il Codice dell'onorevole ministro Vigliani, non era necessaria una legge particolare. Il nuovo Codice penale, affermando i progressi legislativi per tutte le categorie di reati, avrebbe ristabilito il diritto comune e abolita la legge 5 giugno 1871. Non potendosi ciò fare, restavano due sistemi a seguire: si poteva formulare un solo articolo di legge che avesse detto: *è abrogata la legge 5 giugno 1871*, e quindi restaurare l'impero del Codice Penale del 1859; ovvero conveniva prendere una parte del Codice penale come un quadro da rimettere nella cornice stata lasciata vuota dal partito capitanato dall'onorevole Minghetti. Il migliore dei due sistemi fu di non ripristinare il Codice del 1859, perchè quel Codice consacrava il sistema della religione dello Stato, dei culti tollerati, sistema che era stato condannato dalla legge stessa delle guarentigie e nella forma della detta legge 5 giugno 1871.

Ecco la ragione sola ed unica, per cui si preferì il progetto già votato dal Senato, ma ampliato e corretto. Il vantaggio che si ritrae da questa preferenza è immenso. Noi procedevamo sicuri nel nostro cammino ed eravamo confortati dal voto del Senato, dove seggono eminenti giureconsulti.

L'onorevole Indelli che tanto acerbamente parlò contro il progetto ministeriale accettato dalla Commissione, si aggirò nell'equivoco; dimenticò che tutte le sue acerbe censure erano dirette al Senato. Egli, respingendo tutta la legge, usò del suo diritto. Il suo dire ricordò a me Alfonso di Castiglia, il quale diceva spessissimo: « Se Dio mi avesse chiamato a consiglio nell'opera della creazione, il mondo sarebbe stato migliore. » Però egli, che vesti la toga del magistrato e si mostra versato nelle materie giuridiche, dopo una larga confutazione della legge, non seppe proporre alla Camera un solo emendamento per meglio determinare l'articolo primo contro cui egli specialmente parlò, propose invece la mozione sospensiva.

La mozione sospensiva proposta, dopo cinque giorni di discussione, ad una grande maggioranza uscita di recente dalle urne, e sopra la prima legge politica e giuridica che si propone alla XIII<sup>a</sup> Legislatura, sarebbe una grande abdicazione del programma delle riforme. Il partito accettandolo si condannerebbe all'impotenza. Il paese avrebbe ra-

gione di dire che si seppe censurare soltanto, ma nulla fare di concreto.

E a questa impotenza politica non intende condannarsi nè la forte maggioranza del 18 marzo, nè l'immensa maggioranza della XIII Legislatura! (*Benissimo!*)

Ho dimostrato sinora la ragione politica e la ragione costituzionale della legge; ho dimostrato in pari tempo essere impossibile l'equivoco che piace all'onorevole Minghetti, di credere questa una legge eccezionale. Egli che fu per molti anni al governo, e che sempre si disse tenero delle forme parlamentari inglesi, crede eccezionale ogni legge singolare. Oh! strana contraddizione di ministro tornato deputato! L'autore delle leggi eccezionali contro la Sicilia ora non vede dal suo banco di deputato che leggi eccezionali!

Io non ripeterò l'argomento addotto dall'onorevole guardasigilli, il quale, ricordando il precedente che dal nuovo Codice di commercio si staccò il titolo delle società per farne un progetto speciale, escluse la remota possibilità di chiamare il presente progetto di legge, una legge eccezionale.

Ricorderò all'onorevole Minghetti il metodo parlamentare seguito dal Belgio nell'opera della codificazione penale. Il Belgio cominciò a fare il suo Codice nel 1833 e lo terminò nel 1867. Il Governo e i due rami del Parlamento non lo fecero e discussero in un solo tempo ed unico corpo, ma titolo per titolo, secondo le speciali categorie di reati. Questo metodo è il solo conciliabile con la procedura parlamentare. Imperocchè, quando si è discussa la parte generale della legislazione, fissata la scala penale, le regole dell'imputabilità, insomma tutto ciò che costituisce la parte generale del diritto, gli altri reati e specialmente quelli *sui generis* si possono votare titolo per titolo senza che il legislatore possa essere censurato di derogare al diritto comune. Oggigiorno l'esperienza parlamentare ha pienamente dimostrato che le migliori leggi sono quelle che sono circoscritte ad un oggetto speciale, sopra il quale si richiama lo studio della Camera, e non già quelle leggi *omnibus*, che trattano di tante cose senza trattarne alcuna con verità e precisione.

Dopo ciò, mi dispenserò dal dovere di difendere la legge come una necessità politica, perchè questa dimostrazione luminosamente fu fatta dal ministro e da altri oratori.

Solamente voglio dire a taluni della Camera che non si lascino sorprendere dai gridi e dagli amori simulati, dalla reazione e dai gesuiti per le libertà nazionali.

Da qualche tempo, o signori, il partito reazionario ci ha rubato il vocabolario della nostra rivolu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

zione; parla delle libertà, dei diritti di associazione, di insegnamento, di personalità per l'acquisto dei quali uomini venerandi soffrirono prigioni ed esilii, e giovani baldi caddero sopra i campi di battaglia per la fede nella libertà. Oggi il partito ultramontano in Italia ci dà quasi del codino; parla di libertà individuale, di diritti politici, d'inviolabilità della persona umana, della libertà della stampa. Ma le sue declamazioni nascondono una insidia. Il partito ultramontano non è partito religioso, sa quello che fa, e vuole; insidia lo Stato e la civiltà moderna, ambisce l'universale dominio su tutto il mondo sotto l'assolutismo di un solo tiranno. (*Benissimo!*)

Esaurita la parte generale, vengo ora a rispondere ai singoli oratori per i gruppi ne' quali li schierai.

L'onorevole Incagnoli, io diceva, non fu contrario al progetto di legge. Egli lo dichiarò apertamente. Non sorse per parlarle contro; fece un quadro alla Salvatore Rosa dei pericoli della civiltà e dell'Italia innanzi al papismo, ed esortò il Governo a compiere sopra la materia ecclesiastica le grandi promesse del programma di Stradella. Il Ministero terrà conto di questa lodevole impazienza che muove dai nuovi deputati. Ci proponga subito le nuove leggi sopra le relazioni della Chiesa con lo Stato. Egli ci troverà compatti e disciplinati.

L'onorevole Merzario, a dir vero, fece un penoso discorso, che annunziò dovere terminare con una conclusione *un po' paradossale*. Questa parola fu da lui adoperata. Il suo discorso si può dividere in due parti: nella prima, accusando il Parlamento di avere spogliato il Papato, la Chiesa cattolica e il clero, dai raggi del trono dorato fino al tozzo di pane, proprietà del povero parroco, raccomandò che almeno fosse lasciato il diritto della bestemmia a questi *rajà* della civiltà italiana. Egli chiamò una scomunica civile, una *diminutio capitis*, tutte le leggi sopra tali argomenti.

L'onorevole Merzario, il quale può dire alla Camera: *agnosco stylum romanae Curiae*, accennò al modo che crede opportuno per impedire gli abusi del clero. Propose non già una specie di legge agraria per il basso clero, ma il suo miglioramento economico, nel quale ripone tutta la soluzione del problema politico-religioso.

Per me, sì l'una che l'altra parte del suo discorso, mel perdoni l'egregio amico, sono erronee.

Noi abbiamo spogliato il clero? Perchè? Per avergli tolto il potere temporale? No. Il patriottismo dell'onorevole Merzario mi è garante che egli non volle ciò dire.

Perchè si rimise in circolazione la massa di 800 milioni di capitale tra mobiliare ed immobiliare?

No, l'onorevole Merzario non può ferire dell'accusa di usurpazione e di spoglio il diritto dello Stato a sopprimere le personalità giuridiche dannose alla società ed ai diritti individuali, nè il diritto della trasformazione economica dell'Italia, terra benedetta dal cielo, ma su cui la manomorta era il risultato di una secolare schiavitù politico-religiosa.

Lo Stato ha voluto la redenzione del lavoro, la redenzione del diritto della personalità umana e la circolazione di quell'immenso capitale morto, per cui l'Italia non doveva più rimanere in quel terribile squallore che accendeva di sdegno la tragica musa di Vittorio Alfieri quando parlava dello Stato romano.

È poi vero che abbiamo distrutto i conventi? L'onorevole Merzario sa che, togliendo la capacità giuridica ai conventi, il monachismo riacquistò tutti i diritti civili e politici. È questa forse una *capitis diminutio*?

Il Governo italiano fu più mite degli altri nell'opera dello scioglimento dei sodalizi religiosi. Egli li lascia vivere tuttora sotto il diritto comune della associazione, benchè questo diritto non possa tutelare i conventi.

L'associazione è una comunione di opera e d'intelligenza, in cui l'uomo entra, rimane libero in se stesso, e mette in comune con altri il lavoro, sia esso manuale, o intellettuale. L'associazione significa aumento di forza morale, di proprietà, e tutela di libertà.

Il convento invece respinge ogni libertà, domanda col voto di obbedienza passiva e con l'offerta della propria volontà a Dio l'olocausto della personalità umana, la rinuncia al diritto di proprietà. Il convento vuole possedere, ma in comune. Il convento domanda la rinuncia all'amore, la rinuncia ai diritti della famiglia. Vi è qualche cosa di più: le associazioni vivono al lume della pubblicità, i conventi vivono nelle tenebre, nella clausura.

Il codice dei conventi, sia quello di San Basilio, o di San Benedetto, è in opposizione con tutto il diritto pubblico italiano. La legge civile regola il diritto della patria potestà. Il monachismo lo viola. Esso accoglie l'adolescenza e la sottrae alla patria potestà innanzi l'età della capacità civile.

BORTOLUCCI. Non è vero.

PIERANTONI, *relatore*. Onorevole Bortolucci, le vostre denegazioni sono la riconferma della verità che ho detto. La prego di non interrompermi. (*Si ride*)

Il voto perpetuo è contrario al Codice civile che non vuole la locazione di opera oltre i nove anni e per ogni ufficio. Il convento tende a distruggere nell'ascetismo, nella clausura e nella obbedienza gerarchica il diritto della successione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

Il convento ha giudici, pene disciplinari non voluti dallo Stato. Permette nascite non accertate dagli ufficiali civili, e cadaveri tumulati in segreto, contro i divieti del Codice penale.

Il convento incoraggia l'ozio; è un comunismo di mala specie, che l'onorevole Bortolucci dovrebbe combattere colla zappa dei suoi montanari del Frignano. Infine, o signori, il convento non è un consorzio di vita e di dimora, è una tomba di viventi, la negazione sistematica della libertà individuale, dello stato civile, del diritto di famiglia.

Oggi, onorevole Bortolucci, non vi è uno Stato che, pensando di mantenere vive le forze della civiltà, non combatta, in nome del diritto individuale, in nome del dovere di tutti i cittadini verso lo Stato, il convento come una repubblica nera dentro lo Stato. Il convento oltrepassa i confini dello Stato, distoglie l'animo dalla patria, fortifica la noncuranza del moto sociale. Non sarà lontano il tempo, in cui il Parlamento e il Governo, che non ha neppure il modo di fare una statistica precisa dei frati e dei conventi, dovrà distinguere tra conventi e libere associazioni.

Se non dovessi usare brevemente della parola, potrei ricordare all'onorevole Merzario una lunga serie delle leggi più recenti fatte contro i conventi dalle repubbliche e dalle monarchie di Europa e del mondo moderno, nè alcuno Stato per corrispettivo dell'abolizione dei conventi pensò disarmarsi del diritto di punizione. Gli onorevoli Merzario e Bortolucci debbono rendere questo onore all'Italia, che in nessun luogo meglio che nel nostro paese, imitatore del Belgio, il monachismo trova tuttora la forza di vivere e di prosperare all'ombra di non volute libertà.

Quindi l'onorevole Merzario vorrà riconoscere che la premessa del suo discorso non fu esatta...

**MERZARIO.** Domando la parola per un fatto personale.

**INDELLI.** Anch'io.

**PIERANTONI, relatore...** Ha citato 5 mila case di religiosi..

**MERZARIO.** Tremila. Ci corre!

**PIERANTONI, relatore.** La seconda parte poi è questione tutta di medicina politica. L'onorevole Merzario pensi ora a votare il rimedio più naturale che è quello del diritto penale, del diritto di repressione. Usi del suo diritto d'iniziativa parlamentare e precisi le leggi che desidera sopra la proprietà ecclesiastica e le relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Forse il relatore, tornato semplice deputato, potrà convenire in alcune sue idee, le quali sono reminiscenze nobili di certi diritti che lo Stato non doveva

totalmente abbandonare per difendersi dall'ultramontanismo.

E dopo l'Incagnoli ed il Merzario risponderò brevemente al deputato Capo, a cui l'onorevole Chiaves già diè meritate risposte. Veramente io rispondo per atto di cortesia verso oratore nuovo nella Camera, non per sentimento di dovere. Egli esordì dicendo che parlava per accademia, ed io non debbo qui dentro pensare agli accademici. (*Si ride*)

L'onorevole Chiaves ben disse che spettava agli oppositori provare la non opportunità della legge. L'onorevole Indelli non riconosce questo dovere perchè non può provare nulla.

Lasciamo pertanto di entrare nella teoria dell'onere della prova. Evitiamo di cadere in Parlamento in questioni curialesche, o di diritto civile. A nome della Commissione, debbo soltanto dire che noi non dovevamo compilare statistiche. Gli uffici della Camera avevano unanimemente dato il voto favorevole per l'adozione di questa legge; non vi poteva quindi essere la necessità di dati statistici. Ma poi, che specie bizzarra di statistica pretendeva l'onorevole Capo? Egli, del ceto degli avvocati, riconobbe l'impossibilità di compilare statistiche di reati, i quali non erano più repressi dalle leggi penali, e che perciò non potevano essere oggetto, nè di verdetto, nè di condanne. Chiese invece la statistica dei rapporti segreti, o dei ricorsi pervenuti al ministro, per reclamare la necessità del rinnovamento della repressione speciale.

Onorevole Capo, ella che si disse catecumeno nella Camera, deve persuadersi che fuori i casi d'inchiesta parlamentare, per galateo politico e per il rigoroso rispetto della divisione dei poteri, non si debba pretendere alcune specie di documenti. Come relatore e come deputato, non credetti possibile chiedere al Ministero di grazia e giustizia rapporti segreti su questa materia, con la pubblicazione dei quali la Commissione e il Governo sarebbero venuti a diffamare persone, le quali hanno il diritto di rimanere al coperto da ogni responsabilità e pubblicità, non essendo le loro azioni colpite dalla legge. (*Bene!*)

Questa è la sola risposta che in nome della Commissione doveva dare all'onorevole Capo.

L'onorevole deputato Bovio, mio amico carissimo, che oggi credo assente, neppure fu davvero un oppositore della legge. Egli non la disse questione di libertà; talse invece questa occasione per esporre le sue ferme convinzioni intorno la necessità di ristaurare lo Stato dalle sue fondamenta, e intorno l'urgenza di studiare la questione sociale. Censurò la opportunità dell'adozione della presente legge da un punto di vista metodologico. La Camera non

sentì cose veramente nuove per quanto vestite di splendido eloquio e di eletta erudizione.

Gli onorevoli Luzzatti, Bertani e Boselli, e l'onorevole professore Villari, già nelle passate Legislature, discorsero della questione sociale, accennarono a necessità di provvedimenti.

Il presidente dei ministri, capo della nostra Chiesa civile, deve pensare con ansia al miglioramento morale ed economico delle classi agricole ed operaie. In questa legge l'onorevole Bovio non può vedere, nè pregiudicate le alte ragioni della patria, nè sconfessato il programma del secolo presente.

La questione di metodo si riassume nel concetto che convenga dare la preferenza alle leggi civili, alle leggi organiche, alle leggi politiche sopra le penali. Questa preferenza nell'ordine metodico della legislazione io l'accetto pienamente quando si studi l'opera doverosa del legislatore di uno Stato, che sorge dalle sue prime fondamenta. Se buoni pionieri di civiltà, dovessimo partire per qualche terra inesplorata dell'America, a formare una società nuova, oh! davvero, io che non ho grande fidanza nell'azione civilizzatrice del Codice penale, troverei giustissimo che si dovesse incominciare dalla dichiarazione dei diritti civili, cioè, dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento politico dello Stato, per giungere quindi alla repressione penale appena si presenterebbe il fenomeno del reato tra i nuovi consociati.

Così fecero quei buoni Puritani che scesero nella rada di Plymouth a formare il primo nocciolo della grande società americana. Ma noi viviamo in Europa e in Italia, ove la nazionalità restaurata trova grandi tradizioni storiche da rispettare, e siamo i rappresentanti di una grande evoluzione politica nell'orbita costituzionale.

Io sono antico estimatore dell'ingegno e del carattere dell'onorevole Bovio, fui lieto del suo esordio nel Parlamento italiano, così come fui fuori del potere legislativo un convinto avversario della legge sopra le guarentigie papali. Auguro il giorno, in cui la nazione senta la necessità di correggere quella legislazione, che fu dichiarata non essere l'ultima formola del diritto pubblico ecclesiastico. Però non si attenti chicchessia senza matura ponderazione di chiederne l'incondizionata abolizione. Imperocchè egli è mestieri ricordare che propriamente in quella legge, rea di tanti privilegi e di tante aberrazioni del diritto pubblico e internazionale fu affermata la più splendida conquista della libertà di coscienza: la libera discussione nelle materie religiose.

Epperò, se l'onorevole Bovio fosse oggi presente io lo avrei invitato ad ascendere il Campidoglio per ringraziare i numi, a baciare quelle zolle di terra

ove furono abbruciati Arnaldo da Brescia e Giordano Bruno, ed a salutare l'eroe moderno, che gli permise di vivere in Roma, senza la minaccia dei roghi e delle carceri del Sant'Uffizio. (*Bravo!*)

Mi rimane ora a parlare degli onorevoli Martini e Trincherà.

Io non abuserò della pazienza della Camera, e prego i miei buoni amici di credere che, se io sono costretto a respingere le loro erronee argomentazioni, faccio alta stima del loro carattere e dei loro studi.

L'onorevole Martini respinse questa legge, perchè *aperta ad interpretazioni arbitrarie, facile ad applicazioni pericolose, nocevole alla dignità dello Stato*, contraria in tutto al concetto della libertà.

Chi di voi non ricorda il fascino della sua parola ornata e deliziosa? Egli, che si arbitrò chiamarmi il Bossuet del Parlamento, mi permetterà che con ricambio di cortesia e con maggiore verità io lo chiami alla mia volta il Fénelon del Parlamento italiano.

MARTINI. Domando la parola per un fatto personale.

PIERANTONI, *relatore*. Non so comprendere codesta istanza per un fatto personale.

L'onorevole Martini ricorderà di avere detto che il relatore era andato a cercare i suoi argomenti nel *dispotismo democratico* dello Spinoza e nel *dispotismo ecclesiastico* del Bossuet, unendo a suo piacere l'acqua col fuoco.

Onorevole Martini, in fè di Dio, sarei troppo lieto se potessi pensare che una sola delle virtù politiche e civili dello Spinoza rivivesse della mia modesta persona. Lo Spinoza fu carattere di acciaio, provato alle più acerbe sventure. Si contentò di vivere con tre soldi al giorno e con una tazza di latte, sdegnò le pingui pensioni che gli offriva il rabbino per farlo tornare alla sinagoga, donde era uscito.

Ma oggigiorno, se è vero che il convento e la Chiesa non hanno più martiri della fede, è pur vero che lo Stato non ha più martiri del pensiero. I professori sono quasi tutti cavalieri. (*Si ride*)

Quanto poi al dirmi copiatore dello Spinoza, solo perchè io non negai allo Stato il diritto di punire, ed affermai che nello Stato non vi può essere che un solo potere legislativo il quale possa determinare i limiti dell'azione esterna dei culti e delle comunità religiose, l'erudito oratore errò. Egli non aveva mestieri di rinviarmi al trattato teologico politico del filosofo di Amsterdam, che fu contro verità chiamato un despota democratico, perchè si accosta alla dottrina individualista. Poteva, in omaggio alle grandi tradizioni politiche italiane, e su questa materia che tocca le lotte del sacerdozio con l'im-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

pero, leggere addentro i libri di uno delle maggiori glorie della civiltà italiana, Marsilio da Padova. Il dottore patavino, quando Giovanni XXII era in lotta con Luigi di Baviera, fu il primo che insegnò come lo Stato dovesse essere organo del diritto per tenere negli stretti limiti delle sue competenze la Chiesa. E diceva molto bene: « Date la sovranità a due individui, o a due corpi, ciò che l'uno vorrà, l'altro non vorrà affatto. Se le leggi sono contrarie, quale di esse dominerà? Se ciascuno ha il diritto di giurisdizione, un cittadino potrà essere citato innanzi a due tribunali differenti per la medesima causa, alla stessa ora; innanzi a qual tribunale comparirà? Innanzi a tutti due, o innanzi a nessuno? Assurdità in teoria, anarchia in fatto e dissoluzione in società.

Del rimanente, onorevole Martini, la ricognizione del *jus circa sacra* allo Stato rimonta alla sapienza romana, ed ella che sacrifica sì bene alle muse non si cacci con tanta fidanza nel ginepraio del diritto pubblico. Ella poteva risparmiarmi il despotismo ecclesiastico del Bossuet. Il trovare nella mia relazione il gallicanismo politico, o il furore biblico del vescovo di Meaux è qualche cosa che mi riempie l'animo di sorpresa.

Certo, l'onorevole Martini, meriterà per le cose dette in questa discussione d'esser chiamato l'Ariosto del diritto pubblico italiano, e mi permetta, poichè mi vuole cardinale, che io gli dica che provai quando egli parlava la stessa meraviglia da cui fu preso il cardinale d'Este nel sentire la lettura dell'*Orlando furioso*. (Risa!)

Mel creda, onorevole Martini, qui non vi era luogo per rimettere in campo la questione dei limiti dell'azione dello Stato.

L'onorevole Martini che vien da quel di Toscana, e proprio dalla terra che altra volta ebbe a rappresentante politico il Giusti, è riuscito a fare un lavoro poetico e di fantasia. Ha voluto applicare la formola *lasciate fare e lasciate passare* al diritto penale. La Commissione per la quale io parlo, non ha ecceduto nella determinazione dei limiti dell'azione dello Stato. La si figuri! Contiene tra i suoi membri Francesco Ferrara, il capo convintissimo dei liberisti italiani, il quale non sarebbe rimasto muto laddove egli avesse creduto che lo Stato sia incompetente a reprimere i reati nascenti per l'abuso dei culti.

Tanto il Martini che l'onorevole Trinchera caddero nell'equivoco di credere a tale incompetenza, contro la quale parlò egregiamente l'onorevole Muratori. Fra l'onorevole Martini e l'onorevole Trinchera corre una differenza dottrinale, perchè il secondo riconosce la sovranità dello Stato come or-

gano del diritto. Entrambi non potevano estendere le ragioni dell'individualismo sino a proclamare la impunità penale. Nessuno di coloro, che ridussero ai minimi termini l'azione dello Stato, giunse a negarli. Dovevano cercar di dimostrare che non vi sia la figura di reato nell'abuso dei culti, ma non potevano negare allo Stato il diritto di punire. L'onorevole Martini intravvide uno Stato canonista laddove rimaneva lo Stato punitore e null'altro. (*Approvazione*)

Credo di non dover più oltre dilungarmi sopra una questione teorica sollevata da giovani oratori, che non possono sussidiare le loro obiezioni di alcuna autorità.

Ed invero la scienza economica non estende la sua azione in questa legge. I fisiocrati con i loro maestri Quesnay e Turgot non fecero questione di limiti dello Stato nel diritto penale. Basta pensare che non negarono neppure il governo assoluto, nè pensarono di disputare allo Stato il dovere di conservare l'ordine sociale.

*Lasciate fare, lasciate passare* una grande verità negli ordini degl'interessi e della produzione; ma fu introdotta abusivamente nella scienza di Stato.

La scuola individualista limitò lo Stato agli uffici di conservazione e di difesa, in cui si contiene precipuamente il diritto di punire.

Kant, l'ultima espressione della ragione pura, nella formola della coesistenza della libertà di ciascuno con la libertà di tutti determina l'azione punitiva dello Stato per conservare le libertà. Il Danou, il Dunoyer, nel capo costituzionale l'uno, nell'economico l'altro, non negano l'azione dello Stato per la tutela dell'ordine. Guglielmo Humboldt, che ridusse l'azione dello Stato all'assicurazione del bene negativo, scrisse che la sicurezza è l'unica cosa che il cittadino non si può procurare da sè. Infine Stuart-Mill, applicando il principio di libertà a tutte le grandi manifestazioni della persona umana, combattè vittoriosamente il socialismo amministrativo. Credo che i miei amici ed avversari di occasione si contenteranno di questi ricordi.

Passo all'onorevole Indelli. Egli, nel suo acerbo discorso, non nega il diritto di punire, non la legge in genere; se la prese con la Commissione, col ministro e col Senato, cercando sostenere che nel primo articolo non fosse stata determinata la figura giuridica del reato. Disse, ma non provò. Sognò di vedere l'arbitrio dove arbitrio non era e la ingerenza del carabiniere nel confessionale, nel pergamo, nei sacramenti.

Ma chi pensò di toccare le discipline, la morale cattolica, i dommi? La Chiesa si svolga liberamente

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

nella sua orbita spirituale, noi non ci facciamo riformatori; soltanto affermiamo una separazione di piena competenza civile. Lo Stato nelle sue leggi ha assegnato diritti e doveri ai cittadini. Quando la Chiesa adopera le sue armi spirituali per togliere i cittadini dall'osservanza dei doveri e dall'uso dei diritti, allora lo Stato interviene a garantire i diritti della personalità umana e la propria azione.

Nessuno pensò con questa legge penale di fare una legge di tipo germanico per assicurare la pace nella confessione cattolica, o nella confessione protestante, valdese od ebraica. In Italia non abbiamo una questione religiosa.

Questa legge è di puro diritto pubblico, serve ad assicurare il libero esercizio dei diritti del cittadino, il libero esercizio dei diritti dell'uomo ed il rispetto verso lo Stato e le istituzioni nazionali. La legge condanna gli abusi che il clero coi fulmini spirituali può commettere contro la coscienza dei credenti, soltanto se offendono l'ordine sociale, i diritti del cittadino, i diritti e la esistenza dello Stato.

Gli esempi addotti dall'onorevole guardasigilli non rendono più possibile che si possa negare con equivoco di parole gli scopi del legislatore. Agli esempi addotti ne posso per mio conto aggiungere altri raccolti dalla mia personale esperienza.

A Napoli orono due o tre anni morì il Pinedo, che era stato valoroso soldato ed onesto pubblicista: pare che scrivesse nel *Piccolo*, o in altro giornale. Al letto di morte il prete voleva imporgli la ritrattazione di tutte le opinioni politiche. Non il potere legislativo, ma il clero ultramontano viola il segreto della confessione, quando vuole un pubblico documento delle concessioni che nell'acrobatica spirituale ottiene dal penitente.

L'onorevole Indelli non doveva dimenticare che questa legge non toglie al sacerdozio e ai credenti il diritto del segreto del confessionale, che rimane incolume nel Codice di procedura penale. Rilegga egli il titolo dei reati del rivelamento dei segreti.

Signori, il clero reazionario sa quello che vuole. Quando invita i morenti a dichiarare che la spada sguainata per la patria, che l'opera del cittadino come pubblicista è esecranda non limita le sue cure alla salvezza di un'anima battezzata e credente; pensa alla famiglia, alla società che rimane sopra la gelida oscurità della tomba, ed affila le armi di combattimento contro la società moderna. Questo è abuso, è dolo, è danno, è reato. Napoli dal caso del Pinedo fu turbata, riprovò la imperfezione delle leggi, le quali permettono che si distrugga il sentimento nazionale e l'autonomia del cittadino con la minaccia di pene soprannaturali.

Se ai coscritti chiamati alla guerra, i quali prima di correre sotto le bandiere vogliono saldare i conti col pastore, un prete nega l'assoluzione del confessionale, questo abuso resta senza prove, nè produce offesa alla coscienza nazionale. Ma se dalla chiesa fossero respinti i cittadini sol perchè pagano le tasse, od obbediscano ai comandi dell'autorità e delle leggi, direste voi che lo Stato è incompetente a tutelare l'ordine pubblico, i diritti e le più dure necessità della esistenza dello Stato?

Alcuni risponderanno: gli Italiani sono tutti atei. Ricordo di un viaggiatore che, giunto alle porte di una città della Germania, incontrò un gobbo, e scrisse che in quella città tutti erano gobbi. (*Si ride*) Io penso alle classi agricole e popolari, alle condizioni di fatto della società nostra, alla tenacia con la quale le pratiche del culto persistono nella grandissima maggioranza delle famiglie. Il buon senso delle classi dirigenti distingue perfettamente lo spirituale dal temporale. Questo senso elettissimo fu il percipuo fattore dell'Italia una, di quest'Italia la quale, per l'onorevole Bortolucci e per il partito clericale ultramontano ha avuto il torto di innalzarsi sopra tanti troni infranti, di stabilire il diritto della nazionalità, di proclamare la libertà di coscienza nella Roma teocratica ora diventata italiana.

Le classi agricole si potranno trovare nella triste posizione, o di disobbedire alla Chiesa, col timore di andare all'inferno, o di disertare la bandiera ed essere fucilate.

Noi, facendo persistere una legislazione così facile ai furori clericali, non ci assicureremo la gioia della Gerusalemme celestiale cantata dall'onorevole Martini, ma *quell'inferno dei bambini* ove Machiavelli, per la bocca di Pluto, condannò Pier Soderini, lo sciocco gonfaloniere di Firenze. (*Risa*)

Invece la legge penale vuol tutelare il cittadino e i suoi diritti, lo Stato e i suoi diritti di sudditanza dalla frode sacerdotale.

E se dopo la enunciazione di questi abusi, che offendono le più delicate fibre del patriottismo, volete che io ne citi alcun altro d'indole amministrativa, lo dirò brevemente. Lessi or sono pochi giorni che un sindaco aveva scritto ad un parroco di respingere dal fonte battesimale tutti i bambini presentati da levatrici che non erano patentate.

I neonati per la Chiesa cattolica portano con la vita il peccato originale da lavare. I genitori providi della esistenza dei loro figli sono impazienti di vederli tornati all'amplesso materno lavati della colpa di Eva. Il rifiuto del grande lavacro per questione amministrativa è un abuso che perturba la pace di una famiglia. Chi può dire il prete compe-



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

tente a regolare l'esercizio della professione di levatrice? (*Si ride*)

Quindi io non mi dilungo più oltre a dimostrare che il reato è chiaramente definito nei suoi elementi costitutivo del reato, un abuso o il dolo, e un danno che si produce alla coscienza pubblica o alla pace della famiglia, benchè nella relazione abbia accennato a codici più concreti e che giuridicamente io avrei preferito.

L'onorevole Martini disse una cosa vecchissima, che non esiste una coscienza religiosa universale. Esiste per altro una coscienza civile e nazionale, base dello Stato.

L'onorevole Indelli vuole la definizione della coscienza pubblica. Questa richiesta è contraria alle possibilità del diritto penale e ne darò la prova convincentissima.

In tutti i Codici penali, dopo le grandi classi dei reati contro la persona fisica dell'uomo, e contro la proprietà, s'incontrano altre classi di reati, i quali proteggono gli attributi della *personalità umana*, quali l'onore, la libertà del culto, di coscienza, la conservazione della pudicizia. Questi reati nei loro fatti sono rimessi al giudice. Il giudice estima se il fatto contenga i caratteri necessari a costituire il reato.

L'onorevole Indelli non doveva dimenticare gli articoli del Codice penale scritti sotto i titoli dei reati contro l'onore e contro la pudicizia. La diffamazione consiste in discorsi che *imputino fatti che offenderebbero l'onore o la reputazione o l'esporrebbero all'odio o disprezzo altrui*. La legge non definì l'onore, la reputazione, l'odio, il disprezzo altrui. Il giudice afferma tutti questi sentimenti dell'anima. Nel reato contro il pudore, il danno consiste nel pubblico scandalo. Si studiò l'onorevole Indelli a scrivere nel Codice tutti i fatti che costituiscono questi reati, definisca il pubblico pudore, il pubblico scandalo. E l'onorevole Indelli, tanto sitibondo di libertà, che non ha domandato l'abrogazione dell'articolo che protegge l'esercizio dei culti, legga in esso essere il reato riposto nel turbamento delle funzioni religiose. Quali sono i fatti che costituiscono il turbamento delle funzioni? Ecco un articolo elastico, eppure il reato persiste. Il giudice deve ricercarne i caratteri nei fatti che gli sono sottomessi.

Ma che valsero tutte le spiritose digressioni intorno il procuratore del Re e la coscienza ufficiale? La Commissione conservò la grande guarentigia della competenza dei giurì nei reati politici. La sezione di accusa, la necessità di una sentenza di accusa, la giurisprudenza e la prudenza nascente dal sapere e dalla dottrina escludono i timori dell'ar-

bitrio. Non dirò che sono arra di impunità. Rispetto i magistrati.

Ecco la ragione della generalità del reato, che contenendo gli estremi necessari, permette al giudice di procedere sicuro, onorevole Indelli. (*Interruzione dell'onorevole Indelli*)

Respingo il sospetto che io abbia voluto fare atto arbitrario, o di despotismo religioso. Non risposi all'onorevole Martini quando mi interpellò, se turbata la pace delle famiglie e date le angosce dei morenti, la pena renderebbe la pace alla famiglia. Avrei dovuto rispondere di no; ma dire al mio egregio amico che niuna pena risuscita i morti. Vogliamo perciò negare la ripristinazione del diritto offeso nell'ordine sociale? Davvero che la Commissione doveva fare l'impossibile per vincere le dubbiezze delle coscienze timorate. Io sarò sempre geloso delle sanzioni penali che proteggono i diritti della più nobile ed elevata parte dell'uomo, il quale non è soltanto carne vivente, ma è pensiero, fede, onoratezza, amore, coscienza, libertà. (*Bene!*)

Mi rimane, ed avrò finito, di rispondere brevemente all'onorevole Nocito, per dare da ultimo le dovute risposte all'onorevole Bortolucci e all'onorevole Di Masino.

Ma se la Camera me lo permette, benchè debba parlare ancora per brevissimo tempo, prenderò un breve riposo.

(*L'oratore si riposa pochi minuti.*)

Onorevoli colleghi: l'onorevole Nocito, il quale parlò in favore della legge, dubitò che l'articolo 1 potesse offendere la libertà di coscienza. Io credo che questo dubbio sia stato dileguato dai discorsi dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole Chiaves e da altri oratori, nè io quindi voglio ripetere cose già dette. Egli rivolse inoltre due domande alla Commissione. L'una per sapere, perchè nel disegno di legge dominava la pena della multa e non quella del carcere. Egregio criminalista si dichiarò fautore della dottrina la quale vorrebbe che le pene pecuniarie si comminassero contro i reati che appalesano le passioni del lucro e dell'avidità. Io gli rispondo innanzitutto che questa è una aspirazione teorica che non può trovare un'applicazione generale nel Codice punitivo; secondariamente è cosa indiscutibile nel campo della esperienza che il clero sentì sempre l'efficacia preventiva delle pene pecuniarie. La Chiesa cattolica, quando procedeva di accordo con lo Stato, non voleva pagare le tasse. Più tardi sostenne le esenzioni col celebre motto: *La Chiesa paga con le preghiere, la nobiltà con il sangue, il popolo col danaro*. Inoltre la pena pecuniaria non è discompagnata nei casi gravi dal carcere. Nel progetto ora è sussidiaria, tale altra è

principale contro le violazioni di legge ove non occorre la prova del dolo.

Egli domandò inoltre perchè si è tolta dal progetto la pena della detenzione che era nel progetto Vigliani e si è sostituita la pena del carcere? La risposta è chiarissima. Perchè questo progetto di legge dovendo essere coordinato col Codice penale vigente, in questo non esiste la pena della detenzione. Noi non potevamo creare una pena, la quale esiste nel progetto del nuovo Codice. Terremo conto del dubbio che l'articolo 2 possa punire i poveri venditori di giornali. Senza elemento intenzionale non vi può essere reato o punizione.

Ed ora passo a rispondere all'onorevole Bortolucci, il quale sorse a parlare con lo scopo speciale di difendere la religione cattolica, che è la religione della grande maggioranza degli Italiani, cercando di perpetuare un equivoco tutto proprio del partito ultramontano, il quale confonde i fini politici con i religiosi e subordina a questi ogni altro interesse. Non tema l'onorevole oratore che io voglia misurare la mia parola al suo strano risentimento.

È precetto di buona scienza politica che quando si hanno delle buone ragioni contro gli avversari non si debba usare il risentimento, nè si debbano usare parole meno che prudenti. D'altronde io so come sia istinto di chi crede il volere che tutti credano a modo proprio e di offendersi di ogni onesta opinione che non risponda alle sue, specialmente quando queste sono foriere dei gaudi della Gerusalemme celeste.

È per ciò che, col proponimento di rispettare il sentimento religioso dell'onorevole Bortolucci, io gli andrò incontro, ma da buon amico, quasi da padre spirituale dell'animo suo nella religione civile della libertà, per virtù della quale egli poté solo solissimo nell'Aula parlamentare mettere in discussione i più inconcussi diritti dello Stato e della nazionalità italiana.

L'onorevole Bortolucci esordì dicendo che egli professava la religione della grande maggioranza degli Italiani. Io non glielo contesto questo fatto. È fuor di dubbio che le masse popolari credono tuttora al prete cattolico; ma professano il culto solamente nella sua parte estetica e rappresentativa.

Ma questa legge non riguarda il laicato, invece il clero, ed io non ho voluto fare un solo fascio del clero cattolico e di quello ultramontano, e la legge tende ad impedire il delitto commesso a nome di religione, ma a detrimento di tutti gli altri diritti. Questo artificio fu già sfatato. Monsignor Dupanloup, in una seconda lettera che indirizzò al presidente del Consiglio del Ministero passato, all'onorevole Minghetti, ha abusato di questo stratagemma, che è

proprio del gesuitismo, contro coloro i quali votarono il diritto comune pel servizio militare dei chierici. Il prelado straniero già da lungo tempo mi descrisse come il nemico della Chiesa cattolica. Io non ho nascosta questa lettera politico-religiosa ai miei elettori, ed ho avuto per risultamento la unanimità del suffragio elettorale, che può essere un pio desiderio dell'onorevole Bortolucci nel suo natale collegio.

Intende dunque l'onorevole Bortolucci che il corpo elettorale italiano è a tale altezza intellettuale su tutta la superficie d'Italia da saper distinguere il sentimento e la religione cattolica dal partito ultramontano che ne è il suo più acerbo nemico.

È verissimo, o signori, che nella mia relazione io ho preso a combattere l'ultramontanismo con tutta la convinzione, con tutta l'energia dell'animo mio. E qui l'onorevole Bortolucci ha osato dirmi, nè io gli do torto: voi avete commesso opera non patriottica. Dal suo punto di vista ebbe ragione. L'onorevole Bortolucci appartiene a quella scuola che dice *ubi Ecclesia ibi patria*. Durante il predominio di questa dottrina l'Italia fu vittima di tremende tirannie. Ma io dirò all'onorevole Bortolucci, il quale si faceva forte del suffragio dei suoi elettori del Frignano, che, come egli ricorda qui il corpo elettorale campagnuolo di una regione che mi è cara e che lungamente abitai, così io mi sento strenuamente fiancheggiato dal suffragio saldissimo del corpo elettorale di Capua antica, dove da Spartaco a Giuseppe Garibaldi si combatterono le più splendide battaglie del diritto dell'uomo, della nazionalità e dell'emancipazione dei diritti della umanità. (*Bravo!*)

Soldato della patria, nemico convinto dell'ultramontanismo, dirò all'onorevole Bortolucci che egli è un uomo convinto, che parla per convinzione, ma che la sua presenza in questa Camera è un anacronismo. Non è la legge delle incompatibilità parlamentari che lo deve espellere da questa Assemblea, ma sono i precetti del suo divino maestro che lo dovrebbero tener lontano. Il Papa fu richiesto il 14 ottobre 1874 dai clericali se fosse permesso di andare alle urne e di venire in Parlamento. Il Sommo Pontefice, che io rispetto come buon vegliardo e per le sue qualità personali, rispose, dopo tante ragioni che io non voglio leggere, ma che sono riferite dall'organo papale l'*Unità Cattolica*: per il che io concludo che non è lecito andare a sedere in quell'Aula, cioè in Monte Citorio. (*Approvazione e ilarità*)

L'onorevole Bortolucci ha detto inoltre che io sono un cattivissimo storico.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

È vero, io leggo i libri senza il permesso della Congregazione dell'Indice. (*Si ride*) Questa è la verità. Ma devo rendere onore al carattere ultramontano dell'onorevole Bortolucci, il quale, quando ha parlato dell'offesa al patriottismo da me commessa con la citazione del trattato di Westfalia, non ha fatto che ripetere la famosa costituzione di Innocenzo X, *Zelus domus dei*, del 20 novembre 1648, con cui dichiarò essere la pace di Westfalia nulla, di niun valore, condannata e destituita di effetto ed efficacia per il passato, aggiungendo espressamente che nessuno, se pure avesse promesso con giuramento di mantenere la pace, sarebbe tenuto ad osservare i patti. E questa bolla l'onorevole Bortolucci l'ha letta nel *Bollarium Magnum* (tomo V, pagina 466). Ed il Papato, come ha detto ieri l'onorevole Bortolucci, ha protestato sempre contro la pace di Westfalia. Infatti, Pio VI rinnovava la stessa protesta scrivendo ai vescovi tedeschi: *Pacem Westphalicam Ecclesia nunquam probavit*. La Chiesa dichiarò nulli i trattati internazionali che si fecero senza l'approvazione e la ratifica dei Papi contro lo stato primitivo del Papato.

Dopo questa nuova specie di diritto internazionale ricordato alla Camera, l'onorevole Bortolucci ha voluto parlare del costituzionalismo ultramontano; e si è riportato all'articolo 1 dello Statuto, che fu sempre degno di tutta la predilezione del partito clericale.

Onorevole Bortolucci, chi si poteva aspettare che nell'anno che corre e nel Parlamento italiano, continuazione del Parlamento subalpino, voi avreste osato rinnegare la teorica dell'onnipotenza parlamentare, per cui la legge successiva deroga alla legge anteriore? Io vi domando soltanto perchè, quando si è fatta la legge sulle guarentigie papali, che ha dato gli onori personali al pontefice, e lo ha dichiarato inviolabile e sacro, applicando a lui le prerogative personali della Corona, voi non protestaste che una sola maestosa dignità doveva essere sacra ed inviolabile secondo lo Statuto italiano? Io vi domando perchè, quando si fece la legge sulle guarentigie papali, per cui l'articolo 18 dello Statuto riguardante i diritti spettanti alla società civile in materia beneficiaria, fu quasi totalmente abolita, perchè non gridaste: si salvi lo Statuto? Egli è perchè voi appartenete a quella scuola che nel privilegio fa consistere la libertà, e che vuole il privilegio solo per sè.

Ma non mi venga a dire l'onorevole Bortolucci che il Papato non ha condannato mai le leggi, i costumi e le idee che sono il fondamento della società moderna. Si ricordi che Innocenzo III vide col massimo sdegno la *Magna Charta* data da Giovanni senza

Terra. Con la Bolla del 15 agosto 1215 la dichiarò nulla e non avvenuta, e scomunicò i baroni inglesi. Gli stessi fulmini spirituali e le stesse riprovazioni sacerdotali furono costantemente ripetuti dalla Curia papale contro gli altri popoli, che vollero gli ordini liberi di reggimento. Leone XII, nell'anno 1824, diresse una lettera a Luigi XVIII, nella quale gli additava quanto vi fosse da sopprimere nella Costituzione istaurata col trionfo della Santa Alleanza. Carlo X con le ordinanze di luglio fece il tentativo di modificarla. La colpa fu dei consiglieri responsabili, ma soprattutto del confessore del Re, il cardinale Latil. Gregorio XVI dopo la promulgazione della Costituzione del Belgio emanò la famosa Enciclica, nella quale disse errore pestifero la libertà della stampa, una folle assurdità la libertà di coscienza, onde la grande lotta fra liberali e cattolici, prese data dal suo atto inconsulto. Pio IX, seguendo logicamente il sistema dei suoi predecessori, il 28 giugno 1868 disse la Costituzione di quell'Austria, che era stata tanto longanime col Papato che si era posta quasi al rischio di cadere insieme con essa, una inesprimibile abominazione, *infanda sane*.

Nè l'onorevole Bortolucci osi obiettare che il Papa vivente pubblicò la Costituzione del 14 marzo 1848 per lo Stato romano e fu principe rinnovatore. È vero che pubblicò una Costituzione, ma chi non ricorda l'articolo 36 di essa?

Ivi era detto: « I Consigli (Senato e Camera) non possono mai proporre alcuna legge: 1° che riguardi affari ecclesiastici o misti; 2° che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa; 3° che tenda a variare o modificare il presente Statuto.

Qui era sanzionata chiaramente la decretale d'Innocenzo III con la quale il Papa arrogavasi la potestà di giudicare a cui spettasse il diritto di succedere ad un feudo sotto il rispetto del peccato che commetterebbe chi si mettesse in possesso della roba altrui. La Chiesa non ha cambiato di opinione, perchè dal secolo XVI, quando il gesuita Bellarmino nel *Trattato intorno alla potestà del Pontefice*, formulò la teorica del potere indiretto del Papa su tutte le cose temporali, fino al Molina, al Suarez del secolo XVII, ed al cardinale De Luca del secolo XVIII, il papato sostenne la medesima dottrina, che perciò scrisse nella teocratica Costituzione. Pellegrino Rossi, gloria d'Italia, l'aveva compreso e definì quella Costituzione una guerra legalizzata tra il sovrano ed il popolo. Così gl'Italiani tutti l'avessero capito! (*Sensazione*) Ecco, onorevole Bortolucci, il costituzionalismo del Vaticano!

Ma voi procedeste innanzi più ardito, e diceste che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

io aveva offeso la civiltà italiana, quando scrissi che il papato aveva maledetto alle scienze!

Ma, onorevole Bortolucci, codeste cose non le scrissi io il primo. Si leggono da lungo tempo sui boccali di Montelupo. (*Risa*) Soltanto la risposta fu nuova, pellegrina. Voi mi invitaste ad ammirare i monumenti di Roma, gli stupendi monumenti dell'arte italiana, che voi ingenuamente credete espressione del sentimento religioso.

Io vi rispondo. La poesia, la letteratura e la pittura, benchè abbiano derivate dalla religione cristiana e dal miracoloso della Chiesa cattolica la massima parte dei capolavori, che Dante, Tasso, Ariosto resero gloriosi i secoli XV e XVI, pure dalla mitologia greca e dal rinascimento dell'antichità presero la bellezza della forma, le immagini e le ispirazioni. I nostri tre grandi poeti Dante, Ariosto e Tasso, ci presentano l'Olimpo in accordo col Paradiso. Venere e Giunone, le Grazie e le Muse con le madonne ed i santi. Voi l'ignorate? La Corte di Leone X, circondata di buffoni e d'improvvisatori usi a calpestare la decenza, era più studiosa di Plauto e di Terenzio che dei Salmi dell'Ufficio.

Quel pontefice minacciava più volentieri la comunica a chi avesse osato stampare l'Ariosto senza il permesso dell'autore, che a chi desiderava il trionfo dei protestanti della Germania. Pensava al risorgimento della commedia aristofanea come l'onorevole Martini pensa al risorgimento del teatro italiano (*Si ride*); voleva la creazione del teatro italiano, che era stato iniziato con la *Mandragora* del Machiavelli, la *Cassaria* ed i *Suppositi* di Ariosto, con la *Calandria* del cardinale di Bibbiena. E ciò è tanto vero che il Monaco di Vittemberga chiamò Leone X *mitis ut agnus*.

Vorrei che l'onorevole Bortolucci avesse un poco di quel sentimento italico-pagano che occorre per comprendere le bellezze dei capolavori italiani. (*Si ride*) Michelangelo scolpiva sulla tomba di Giulio II il Papa tra sibille e profeti; dipingeva il Giudizio Universale conciliando l'inferno dantesco col purgatorio cattolico. Innanzi a questo capolavoro Paolo IV rimase un giorno in forse a meditare se i morti dovevano essere dipinti vestiti o nudi. Egli pensava alla risurrezione universale, egli pareva che nella valle di Giosaffatte i risorti non dovessero andare in camicia. (*Risa*) Tale era, onorevole Bortolucci, il sentimento dell'arte italiana. D'altronde Leone X proteggendo gli artisti italiani, faceva opera da principe munificente. Anche Ludovico il Moro proteggeva Leonardo da Vinci. E Raffaello e Leonardo da Vinci, in Corti diverse, dipingevano le Madonne, ritraendo la bellezza delle donne del loro amore. Leonardo da Vinci cercava il sorriso della Vergine

sulle labbra di Lisa del Giocondo, e Raffaello lo cercava nella donna dei suoi amori, la Fornarina. (*Approvazione*)

Così, onorevole Bortolucci, ho respinto l'insana accusa di offensore della civiltà italiana. Ma non credete però che io covi sdegno contro di voi. No, la Commissione gli indirizza vivissimi ringraziamenti.

Voi col vostro discorso avete recato un grande aiuto alla legge, dimostrando la grande necessità politica della presente legge.

L'oratore ultramontano volle infine nascondersi all'ombra dello storico Muratori. La tattica non fu abile. Chi non ricorda che Lodovico Muratori, il padre della storia del medio evo, prese l'amore della erudizione dalle opere di Lipsio, cioè, dal paganesimo. Le monete antiche che non erano del conio della zecca di San Giovanni. (*Si ride*) Chi non ricorda i grandi pericoli passati dal degno cristiano per avere scritto il libriccino della perfetta divozione dei cristiani? Le opere di lui sarebbero state poste all'Indice per opera dei Gesuiti se sul trono papale non avesse seduto un Benedetto XIV dei Lambertini, principe erudito, storico sapiente, sacerdote tollerante, che accettò la dedica della *Enriade* di Voltaire, cui rispose con una cortesissima lettera. Ma dalla vita del Muratori l'onorevole Bortolucci potrebbe ritrarre salutarissimi esempi. Lo storico di Vignola, quando, scrivendo la storia d'Italia, si incontrava con i danni e le vergogne commesse dal papato, per non perdere la fede nella religione, recitava un'*Ave Maria*. Tenga lo stesso costume l'oratore di Pavullo, e non sia iracondo qui dove la parola è inviolabile.

Io gli perdono gli stranissimi argomenti ai quali ricorse nel suo secondo discorso per provare che la nostra legge era eccezionale. Si disse magistrato; ma dimenticò che il disegno di legge non si discosta dall'articolo 9 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce la competenza *sui generis* pei reati del clero.

L'articolo 6 del progetto del Ministero ampliava la competenza dei giurati, imperocchè anche le materie contravvenzionali contemplate nell'articolo 4 andavano a cadere sotto la competenza dei giurati. La Commissione richiamò la legge al diritto comune ora vigente.

L'onorevole Bortolucci dimenticò che a tale specie di reati noi abbiamo conservata la guarentigia politica del giudizio per giurati, poichè il Rattazzi nell'anno 1859 introdusse nel diritto giudiziario italiano gli stessi progressi, che l'illustre giureconsulto Dupont de l'Èure assicurò alla Francia con la riforma legislativa dell'anno 1832. Ma io omisi di ri-

cordare che quando Napoleone fece il colpo di Stato pensò subito di abolire questa legislazione liberale per ritogliere all'azione popolare il potere di decidere nei reati politici.

All'onorevole Di Masino non debbo alcuna risposta. Citai i discorsi del Cavour nella sola parte che si riferiva alla storia di questa legge. Ogni altra citazione era fuori di luogo. Del rimanente non spettava all'onorevole Di Masino d'impormi norme, che io non sentofutili, nè ponderate.

Onorevoli colleghi, io ho risposto a cinque giorni di discussione con un discorso che è andato di là dalle mie intenzioni, ma che è stato l'adempimento di un legittimo dovere.

L'onorevole Bortolucci chiudeva la sua orazione gridando: *Dio salvi l'Italia, la religione degli avi*. Io terminerò dicendo: il Parlamento, le ragioni della società civile e la esistenza dello Stato moderno. (*Segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare per un fatto personale; indichi il fatto personale.

**INDELLI.** Alcuni amici mi hanno avvertito che l'onorevole Pierantoni, nel combattere le mie osservazioni intorno al progetto di legge, mentre io era per momenti assente dall'Aula, abbia detto che io abbia attaccato il Senato.

Se l'onorevole Pierantoni vuol riformare lo Statuto, sarò certamente colpevole. Ma finchè i due rami del Parlamento saranno pienamente liberi di esaminare le leggi che vengono loro proposte, io credo di essere stato nel mio diritto.

Del resto tengo a protestare che la legge che discutiamo presentava tanta breccia ai miei attacchi, che io non aveva bisogno di attaccare nè il Senato nè la Giunta. E la Camera, che ebbe la benevolenza di ascoltarmi, può benissimo ricordare che, come è mio costume nel discutere i progetti di legge, le persone mi sfuggono e le rispetto sempre. (*Segni di adesione*)

Un'altra osservazione debbo fare all'onorevole Pierantoni, ed è questa. Leggo in alcuni appunti che, ripeto, debbo alla cortesia di un mio amico, aver egli detto che il sostenere la sospensiva da parte mia accenna ad abdicazione e impotenza politica, perchè avrei dovuto proporre la sostituzione di qualche altra cosa.

In quanto all'abdicazione, per verità io non sono un *pretendente*, e per conseguenza non ho regni a abdicare; quanto poi all'impotenza politica, alto là! è tutt'altra cosa; vi sono delle frasi che possono allarmare.

Io, onorevole Pierantoni, non ho detto che non

voleva nè voglio la legge, e la trovo non necessaria nè opportuna. Che cosa debbo io sostituire?

Noi facciamo troppe leggi; nè io potrei essere in contraddizione con me medesimo, aggiungendo anche qualche cosa per parte mia; lo ripeto ancora: io non accetto la legge nè nella forma nè nel concetto.

Se una discussione bisognava pur fare su questa materia, la quale abbracci l'universo mondo, come lo ha abbracciato la discussione di questa legge, perchè essa non ha lasciato nulla in quiete, o in tranquillità, ma ha descritto fondo a tutto, a tutte le scienze, a tutte le letterature del mondo, se una discussione di questo genere dovevamo essere condannati a fare ciò dovea avvenire a tempo opportuno, quando discuteremo il Codice penale.

L'onorevole Pierantoni è mio collega nella Commissione parlamentare pel progetto di legge del nuovo Codice, e potevamo discutere più opportunamente in quella occasione le nostre opinioni. Io perciò non sono colpevole d'impotenza, sono piuttosto per questa legge più vergine di Zanobi da Strato....

**PRESIDENTE.** Mi pare, onorevole Indelli, che non siamo più nel fatto personale.

**INDELLI.** La mia non è impotenza per questa legge, è verginità politica. (*Si ride*) Ho finito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Merzario ha la parola per un fatto personale: lo indichi.

**MERZARIO.** Vedendo l'ora tarda, rinunzierei alla parola, perchè dovrei, rispondendo all'onorevole relatore, parlare molto a lungo.

Egli ha rifatto da capo a fondo il mio discorso, e mi ha fatto dire tutto quello che non ho mai detto. Osserverò soltanto all'onorevole Pierantoni che egli oggi quasi mi ha appaiato coll'onorevole Bortolucci, mentre l'altro giorno l'onorevole ministro mi ha appaiato cogli onorevoli Bovio e Petruccelli. Si mettano d'accordo l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, il suocero ed il genero (*ilarità*) ed io sarò soddisfatto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Martini per un fatto personale; lo indichi.

**MARTINI.** Il discorso dell'onorevole relatore sarebbe fecondo per me di fatti personali, ma ne citerò solo alcuni.

L'onorevole relatore ha detto di avermi ascoltato come Ippolito d'Este ascoltava Ludovico Ariosto, il quale, dopo avere finito di leggere il suo poema, fu così interrogato dal cardinale: E dove avete raccolte, messer Ludovico, tante corbellerie?

Io non posso essere, mi pare, accusato di avere vagato, come il grande poeta, nelle regioni della fantasia; se vi sono entrato, è stato per seguirvi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

quella coscienza pubblica che è davvero una creazione fantastica, e che, non ostante i discorsi di tutti gli oratori che l'hanno difesa, pare ancora a me simigliante all'ippogrifo di messer Ludovico, che nessun naturalista saprebbe in che classe di animali collocare.

L'onorevole Pierantoni, non contento di questo, mi ha anche paragonato al Fénélon, che fu il vero rappresentante dell'ultramontanismo.

Diceva benissimo l'onorevole Lovito che qui non si fanno professioni di fede religiosa. Chi ha ascoltato il mio discorso non mi darà certamente accusa di ultramontano. Io non assomiglio adunque al Fénélon; assomiglio piuttosto al protagonista del maggiore dei suoi libri, a Telemaco, giacchè ho trovato oggi nell'onorevole Pierantoni il mio Mentore. (*ilarità — Bravo! Benissimo!*)

L'onorevole Pierantoni diceva altresì che io aveva attribuito a Spinoza dottrine che il filosofo fiammingo non professò mai. Con due righe di scritto si condanna un uomo; e traendo due frasi da un libro, si fa dire ad un autore quello che egli non ha mai pensato di dire.

Ma se l'onorevole Pierantoni, invece di fare come il viandante svogliato e stanco, che si ferma alla prima locanda dove egli ha trovato uno Spinoza incipiente, fosse andato più in là, avrebbe trovato uno Spinoza compiuto, il quale dice queste parole: « Non appartenendo che alla podestà sovrana il determinare quanto importa alla sicurezza della società, ne consegue non appartenere che a lei sola il determinare in che modo la pietà particolare debba essere esercitata. La scelta dei ministri, il regolamento delle dottrine, la direzione del culto sono pertinenti alla potestà civile. »

Mi pare dunque di avere citato esattamente e di avere bene interpretato ieri l'altro le dottrine dello Spinoza.

Finalmente l'onorevole relatore mi ha chiamato anche idealista della libertà.

Accetto il nome, ma pare a me che l'onorevole Pierantoni sia più idealista di me, inquantochè egli questa libertà la tiene nelle regioni dell'Empireo, e si sdegna poi quando la chiamiamo a vivere con noi. La libertà, onorevole relatore, non è una statua antica che, anche mutilata possa contemplarsi con ammirazione d'artista, la libertà è *la femme aux puissantes mamelles* secondo la frase vigorosa di Augusto Barbier. Non basta che ella ci consoli lo sguardo coll'aspetto raggianti e lontano, non basta che ella ci accarezzi le orecchie col nome sacro e immortale, bisogna altresì che essa coll'alito suo riscaldi, invigorisca la nostra vita sociale; ed io espi-

mevo l'altro giorno ed esprimo oggi il timore che se voi la costringete oggi a proposito di uno scandalo provocato da un sacerdote, domani a proposito di un dazio di esportazione, domani l'altro a proposito delle esorbitanze di un giornale, togliete agli uomini del tempo nostro costretti a vivere tra rovine delle credenze confessate ingenuamente da fanciulli, e da adulti razionalmente negate, anche l'ultima fede che resti loro viva nell'animo, la fede nella libertà. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, ella ha facoltà di parlare per un fatto personale. Prego anche lei di limitarsi al fatto personale. Però innanzitutto lo indichi.

BORTOLUCCI. Sarò brevissimo.

L'onorevole Pierantoni ne ha dette tante e tante, specialmente all'indirizzo mio, che io non saprei da qual parte rifarmi per rispondervi.

Mi limiterò a dirgli che non sono uso di raccogliere provocazioni, ironie, metafore, se non per compatirle. Il suo discorso si è aggirato su tante e sì svariate materie che non si saprebbe meglio definire che applicandogli il verso del poeta: *Verba, verba, praeterea que nihil.* (*ilarità a destra*)

PIERANTONI, relatore. Io non risponderò all'onorevole Bortolucci.

Dichiaro alla Camera che, rispondendo come relatore, non intesi censurare chicchessia.

Dirò all'onorevole Merzario che smetta il suo celibato, e mi inviti alle sue nozze, per conoscere il suo futuro suocero. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

La parola spetta all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Signori; sta davanti alla Camera ed è imminente la discussione negli uffici di una legge, di cui nessuno può disconoscere la grande importanza; voglio parlare della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

È una riforma organica nel senso più esatto della parola. Ora io debbo pregare la Camera a considerare che altre leggi di questa stessa natura saranno fra non molto dal Governo presentate.

Queste leggi diverse sono fra loro connesse; un esame separato di esse, col mezzo di diverse Giunte nominato dagli uffici, oltre che allungherebbe i lavori parlamentari, non potrebbe essere fruttuoso come se lo studio si facesse nel loro complesso.

Io ricorderò alla Camera quello che si è praticato altra volta per leggi simili.

La Camera altre volte, trattandosi di esaminare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

proposte complesse anche di ordine amministrativo, ma più frequentemente per leggi finanziarie, ha deliberato di deferirne l'esame ad una Giunta piuttosto numerosa nominata a quest'oggetto direttamente dalla Camera.

Io prego quindi la Camera di volere esaminare se non sarebbe il caso di attenersi a questa, che è antica consuetudine del Parlamento, e di nominare per le leggi organiche amministrative, che stanno dinanzi alla Camera, e che saranno presentate, e lo saranno prossimamente, dal Governo, una Commissione piuttosto numerosa, a cui sarebbe affidato l'incarico di compiere questo esame, e di presentare al più presto le sue conclusioni.

Prego la Camera di prendere una decisione su questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio chiede che le proposte di leggi amministrative e organiche siano trasmesse ad una Commissione speciale.

La parola spetta all'onorevole Sella.

**SELLA.** Se io devo riandare colla memoria il mio passato, debbo confessare che mi sono trovato qualche volta a fare proposte analoghe a quella che testè fu messa innanzi dall'onorevole presidente del Consiglio, e per conseguenza io dovrei essere, come sono, inchinevole a consentire a lui ciò che domandava per me.

Vorrei però fare una osservazione, ed è che il caso è diverso, quando si tratta di leggi le quali riguardino essenzialmente l'amministrazione dello Stato, e quando si tratta di quelle relative ad altri enti, come sarebbero, per esempio, le provincie ed i comuni. Se si discorre della legge sul Consiglio di Stato e di quella sulla Corte dei conti, io confesso che, per parte mia, mi sentirei inclinato a votare la proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio; ma quando si parla della legge sull'amministrazione provinciale e comunale, io non so se convenga sottrarla all'esame che i deputati ne potessero fare negli uffici.

Diffatti vi sono tra noi parecchi consiglieri comunali, consiglieri provinciali, membri delle Giunte comunali, membri delle deputazioni provinciali, i quali hanno perizia grande di siffatte materie, mentre persone distintissime, le quali più che dell'amministrazione dei comuni e delle provincie si fossero occupate dell'amministrazione dello Stato, avrebbero in quella minore competenza.

Io credo ancora che mentre nello Stato, massime dopo un certo tempo, una discreta unità fu impressa e in tutti i casi l'unificazione fu sempre negli intenti dell'amministrazione, per quel che riguarda i comuni e le provincie vi possano essere delle con-

dizioni diversissime nelle varie provincie e nelle varie regioni d'Italia.

Io confesso che potrei forse, per quel che riguarda la mia provincia di Novara, portare un'opinione, frutto di una piccola esperienza, ma non mi sentirei di sentenziare sopra ciò che convenga, per esempio, ad una provincia siciliana o della Sardegna. Le condizioni delle varie provincie e dei comuni sono molto diverse.

Quindi io credo che a questa proposta che venne poc'anzi messa in campo dall'onorevole presidente del Consiglio, converrebbe fare l'emendamento che dovesse essere eccettuata la legge sull'amministrazione provinciale e comunale. Quanto alle leggi sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti e parecchie altre di simile natura, io non muovo difficoltà. (*Interruzione vicino all'oratore*) Si supponeva da qualcuno che la domanda fosse fatta anche per leggi che non si conoscono ancora. Questo certamente non istà.

Io ammetto dunque la proposta fatta: prego soltanto che si faccia eccezione per la legge comunale e provinciale.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se qualcuno vuole parlare prima.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** La mia proposta riguarda la legge provinciale e comunale; io non intendo darvi una estensione indefinita; ma certo non intendo togliere al Ministero la facoltà di proporre alla Camera il diritto di deliberare che altre leggi siano mandate alla stessa Commissione. Il concetto mio però è questo, che le riforme organiche amministrative siano esaminate da una sola Commissione.

L'onorevole Sella ha osservato che se questo metodo potrebbe adottarsi trattandosi di leggi che riguardassero puramente l'amministrazione dello Stato, la proposta non dovrebbe accettarsi, trattandosi di una legge che riguarda l'amministrazione dei comuni e delle provincie, dove ciascheduno dei membri di questa Camera deve desiderare di portare quelle osservazioni che per l'esperienza fatta nei propri comuni, così dissimili nei loro bisogni economici ed amministrativi, ha imparato. E questo non può farsi convenientemente, facilmente, egli dice, che in una discussione che abbia luogo negli uffici della Camera.

C'è del vero in quest'ultima osservazione dell'onorevole Sella. Ma a me pare che il desiderio dell'onorevole Sella sarà appagato componendosi una Commissione più numerosa del solito. L'onorevole Sella

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

sa che la riforma amministrativa più radicale che si sia presentata, è stata quella delle regioni. Allora fu nominata una Commissione direttamente dagli uffizi, ma numerosissima; era composta di 28 membri.

Ma quell'esame limitavasi ad una sola proposta di legge. Ora il progetto di legge comunale e provinciale, quale fu presentato dall'onorevole mio collega il ministro dell'interno, contiene delle riforme che si legano indissolubilmente ed influiscono su tutta la amministrazione dello Stato.

È proposta l'abolizione delle sotto-prefetture, e questa riforma tocca proprio l'organismo generale amministrativo dello Stato. Evvi l'abolizione dei Consigli di prefettura, che hanno una speciale giurisdizione che viene ad essere soppressa. Poi le attribuzioni, sia dei prefetti, sia dei corpi elettivi, sono mutate, secondo questa riforma: quindi mutati i loro rapporti col Consiglio di Stato, colla Corte dei conti, coll'amministrazione centrale.

Epperò mi pare che una riforma simile non possa essere convenientemente studiata che da una Commissione numerosa, che se ne faccia il concetto esatto e complessivo, considerandola in tutte le sue conseguenze, e tenendo conto di quelle altre proposte di legge, come sarebbe la riforma del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che sono, a mio avviso, indissolubilmente connesse colla riforma della legge comunale e provinciale.

Naturalmente la Camera è sovrana, e nell'esercizio di queste attribuzioni, sul metodo da adottarsi nell'esaminare le proposte di legge che le vengono sottomesse dal potere esecutivo, è onnipotente; ma io credo che il lavoro sarà più regolare, più rapido, più armonico, se verrà affidato ad una Commissione numerosa, eletta appositamente, di quello che lo sarebbe lasciando agli uffizi di continuare una discussione sopra una legge, in cui ci sono due centinaia di articoli, che non potrebbero essere esaminati che in lunghissimo tempo.

Io credo dunque che, quanto all'obiezione dell'onorevole Sella, il modo col quale può essere composta la Commissione, la può eliminare. Il lavoro sarà fatto più presto e certo non meno bene.

LA PORTA. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio e dopo le spiegazioni che egli ha dato per la sua proposta dichiaro di accettarla.

Prego però l'onorevole presidente del Consiglio che, per quel che riguarda lo stato organico dei procedimenti della Camera, voglia rimandare la questione al giorno non lontano in cui si discuterà il regolamento della Camera. Per la legge comunale e provinciale io, accettando la proposta del presidente del Consiglio, vorrei pregare la Camera di volere

affidare agli uffizi stessi la nomina dei due commissari, in modo che vi sia una Commissione incaricata di riferire sulla legge stessa.

Così noi prima che la Camera non abbia pronunciato il suo giudizio sugli uffizi, non verremo oggi con una eccezione a spodarli, e potremo intanto per questo solo caso speciale soddisfare il desiderio del presidente del Consiglio, avere cioè una Commissione numerosa, la quale in pochissimi giorni sarà in condizione d'intraprendere lo studio della legge comunale e provinciale.

Questa è la proposta che io faccio, per prendere in considerazione quella dell'onorevole presidente del Consiglio.

DI SAMBUY. Malgrado le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio vorrei pregarlo di accogliere una mia osservazione.

Capisco perfettamente che in alcune questioni gravissime come sono, per esempio, quelle di finanza dove si hanno da discutere tante cifre, sia cosa più opportuna di nominare una Commissione speciale. Mi ricordo anzi come negli uffizi si è trattata la questione ferroviaria la quale andava ogni giorno peggiorando per la ragione della molteplicità delle cifre.

Ma, signori, mi pare ben diversa la questione attuale: si tratta di un disegno di legge sull'amministrazione comunale e provinciale. Or bene, io credo di non andare errato affermando che siamo tutti consiglieri comunali e provinciali, epperò tutti competenti in siffatta materia possiamo tutti dare il nostro parere in una questione che tanto ci interessa. (*Segni d'assenso*)

Pertanto io vengo a queste conclusioni che, se non vi fossero gli uffici, mi parrebbe proprio questo il caso di inventarli, perchè di una pacata discussione, alla quale tutti possano prendere parte, nessuno di noi debbe spaventarsi, anche quando vi si dovesse, per questo fatto, impiegare più tempo. In un argomento di sì alta importanza scomparsa la questione di giorno più o giorno meno, mentre preme che ciascuno di noi possa arrecare gli elementi che stima più opportuni, affinché la legge riesca buona, come è nel desiderio di tutti. Questa è in breve l'avvertenza che mi occorreva di fare. (*Bene! a destra*)

MUSSI GIUSEPPE. Appoggio la proposta dell'onorevole La Porta.

Non intendo disputare molto sottilmente in merito alla tesi discussa, mi limito ad osservazioni di fatto. Non facciamoci illusioni, vogliamo o non vogliamo affrontare presto una grande riforma? Se lo vogliamo, non dimentichiamo che il calendario ha sempre ragione. Noi ci troviamo ai 22 di gennaio?



Sì. Ebbene, se noi c'ingolfiamo in una lunga ed ampia discussione negli uffici, sono persuaso che tutta la Sessione passerà senza che si esamini la legge comunale-provinciale. Se invece abbreviamo la via, possiamo ragionevolmente sperare di toccare il porto, pur ammettendo una sufficiente discussione preparatoria. Io credo che nelle cose politiche l'opportunità possa essere sempre invocata a guida nel metodo, non mai nei principii. Se la proposta dell'onorevole La Porta venisse a vincolare od a diminuire la libera discussione della proposta di legge, mi avvicinerei agli onorevoli Sella e Di Sambuy, imperocchè voglio la libertà e l'eguaglianza di tutti i deputati; ma siccome ogni deputato potrà nella Camera discutere ampiamente la proposta di legge, trovo che lo stadio di preparazione si può e si deve utilmente abbreviare, non sopprimere. Quando si vuole ottenere un risultato, si debbono volere i mezzi per raggiungerlo. Per questa ragione affatto pratica e, per così dire, da calendario, per questo motivo di second'ordine, se volete, e puramente di metodo, appoggio la proposta dell'onorevole La Porta.

Osservo poi che gli uffici potranno sommariamente esaminare la legge, imperocchè scegliendo i commissari avranno modo di fare prevalere le idee che avranno nel loro seno il sopravvento.

Ora la sommaria discussione che avrà luogo negli uffici, sarà appunto la fase che illuminerà la nostra condotta nella scelta dei commissari.

Concludo affermando che se non si accetta la mia proposta, tanto vale il confessare francamente che non si vuole approvare nessuna riforma seria, perchè ora per un qualche periodo di tempo la Camera non avrà un lavoro sufficiente ed importante, sicchè dovrà limitarsi ad esaminare progetti di poca levatura, dopo ci troveremo in una stagione molto avanzata, e se noi non troveremo il modo di cercare un abbreviamento nel primo stadio di esame, avremo dopo una discussione strozzata, quando la vampa del caldo, e la minaccia delle febbri disperderà i deputati, e li spingerà lontani da Roma.

Anche per queste ragioni affatto locali a cui dobbiamo avere riguardo, io trovo che la proposta La Porta è ragionevole, opportuna, e perciò raccomandabile al voto della Camera.

SELLA. Se dai proponenti, cioè dal presidente del Consiglio e dall'onorevole La Porta è accettata la spiegazione con cui l'accompagna l'onorevole Mussi, allora la cosa muta di aspetto, perchè, parliamoci chiaro, nelle mie osservazioni io non ho inteso affatto di venire ad intralciare ed a mandare per le

lunghe la discussione del disegno di legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Io mi preoccupava di questo fatto, che sonvi moltissimi fra noi i quali sono assai competenti in siffatta materia; vi sono parecchi i quali per un invidiabilissimo difetto che è quello della gioventù non avranno forse avuto occasione di mettersi in evidenza finora nel Parlamento, ma che hanno sode cognizioni in fatto di amministrazione comunale e provinciale; a me pareva utile che, prima che una Commissione presentasse le sue conclusioni definitive sull'argomento, questi nostri colleghi potessero essere tutti uditi, acciocchè delle loro osservazioni fosse tenuto il debito conto.

Ora se, come l'onorevole Mussi ha detto, s'intende che negli uffici vi sia una discussione sommaria in cui ciascuno possa esporre le sue osservazioni nel modo il più breve possibile, allora si sarebbero raggiunti tutti gli scopi, cioè quello della celerità che si desidera da un lato e quello che si vuole da un altro lato, cioè che a quei nostri colleghi che sono versati nella materia, non sia chiuso l'adito di esprimere i loro desiderii e di manifestare le loro opinioni.

Infatti, se non si nominerà prima una Commissione la quale rivolga la sua attenzione sulle varie proposte, questa nel calore della discussione non avrebbe agio di esaminarle bene. Sarebbe tutt'altro procedendo diversamente, giacchè le idee di ogni singolo deputato che volesse interloquire in questa materia, che volesse esporre i suoi pensieri sarebbero ponderate prima della conclusione definitiva.

Per conseguenza se l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole La Porta acconsentono che, come accennò l'onorevole Mussi, negli uffici, prima di procedere alla nomina di questi due commissari, debba esservi una discussione sommaria, per parte mia io sono disposto ad accettare la proposta che venne fatta, e credo che anche l'onorevole Di Sambuy potrebbe accettarla. Infatti in tal modo non si verrebbe meno allo scopo che ciascuno potesse dire la propria opinione la quale poi sarebbe ponderata dalla Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A me pare che vi siano due sistemi a scegliere; tutti e due hanno i loro pregi, ma lo scegliere uno a metà parmi che sarebbe partito peggiore.

Io accetto una parte della proposta dell'onorevole mio amico La Porta, ma in verità è una piccola parte: il numero dei commissari.

Io aderirei a che la Commissione si componesse di 18 membri ed anche più se si crede, ma in verità parmi che lo eleggere due membri per ufficio senza discutere, non sia ragionevole, me lo permetta l'o-

norevole La Porta; perchè la scelta di commissari dei quali non si conoscono le opinioni, non ha il vantaggio della scelta fatta in altro modo e abbandona quella utilità che si ottiene dalla discussione negli uffici.

Il metodo degli uffici ha di buono, che essendo composti dalla sorte, la quale non fa torto a nessuno, dà una guarentigia alle minoranze, ma hanno poi anche degli inconvenienti, e fra gli altri quello che le discussioni negli uffici qualche volta s'intralciano, si prolungano molto e che le Commissioni, le quali ne sortono, qualche volta lasciano qualche dubbio, lasciatemelo dire, sulla maggiore competenza.

Dunque se volete seguire il sistema degli uffici, sia pure, ma non pensate di limitarvi ad una discussione sommaria; in pratica queste limitazioni non sono possibili. La discussione negli uffici se la si vuol fare, si faccia bene, si sentano tutti gli uomini che hanno esperienza nelle amministrazioni dei comuni e delle provincie, si valutino le loro ragioni e la nomina degli uffici sia poi il risultato di questa discussione fatta ampiamente e secondo le norme che il regolamento prescrive. Se poi volete adottare un altro metodo, accettate l'altro sistema che non ha il vantaggio della sorte e della discussione prolissa e minuta degli uffici, ma quello della scelta degli uomini stimati più competenti, e lo studio potrà essere più comprensivo, più completo, più breve.

Io quindi prego la Camera, se accetta un sistema, di accettarlo intiero; se intende di affrettare la discussione, e fare sì che essa proceda in modo armonico, esaminando la questione nel suo complesso, proceda col metodo adottato altre volte, che consiste nel far nominare una Commissione dalla Camera o dal suo presidente. Ma se la discussione deve andare agli uffici, che la discussione proceda secondo le norme consentite dal regolamento, perchè solamente in questo modo la discussione degli uffici può riescire utile. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Correnti ha facoltà di parlare.

**CORRENTI.** Veramente le cose esposte dall'onorevole presidente del Consiglio mi dispenserebbero dall'intrattenere la Camera in ora così tarda, ma io non dirò che brevi parole. È inutile l'indagare se gli uffici siano buoni o no, perchè allora si entrebbe nella discussione del regolamento. Vi sono due punti principali: il tempo, il quale assolutamente ci stringe, e l'opinione pubblica, la quale esige che in questa Sessione si facciano le riforme da lungo tempo promesse ed aspettate. E qui mi piace di dire all'onorevole Sella, che egli stesso ha

addotto l'argomento più forte per far adottare il sistema che propone l'onorevole presidente del Consiglio. Egli ha detto: tutti noi abbiamo qualche cosa da osservare per la nostra esperienza. Ma se tutti i 500 deputati debbono esporre e manifestare la loro opinione, dove andremo? Quanti mesi ci vorranno? Ma crede l'onorevole Sella che non si possa fare una scelta di commissari i quali sentano l'esperienza di tutti? La sentiranno tanto più fortemente, in quanto sentano la loro responsabilità.

**CORBETTA.** Bastano le teste grosse.

**CORRENTI.** L'onorevole Corbetta dice: le teste grosse. Io credo che la Camera ha abbastanza senso e libertà per scegliere abbastanza bene; poi in ogni caso c'è il nostro presidente. È questo un sistema che io ho veduto sempre riescir bene; ho lavorato molte volte nelle Commissioni, e dichiaro che tutte le volte che le Commissioni sono state elette dalla Camera, senza passare attraverso al lungo lavoro degli uffici, si sono sempre preoccupate dell'esame dei progetti di legge forse con più zelo e libertà ancora di quello che lo facciano quando ne hanno il mandato imperativo dagli uffici. E qui ripeterò ancora l'argomento dell'onorevole Sella. Qui tutti vorrebbero parlare, tutti hanno diritto a parlare, e negli uffici potrebbero parlare tutti. Invece quando la Commissione dei diciotto, poniamo che sia di diciotto, avrà fatto la sua relazione, non si diranno che le cose le quali nella medesima non furono ben chiarite, e tutto il resto sarà un lavoro preparatorio alla discussione, che avrà notabilmente abbreviato i dibattimenti, perchè 18 persone, almeno i tre quarti degli argomenti che avrebbero detti i 500, li dichiareranno, e quindi resterà l'altro quarto, che sarà il soggetto della discussione pubblica.

Io per conseguenza credo che si possa adottare quel sistema, il quale ha dato un'esperienza così utile, e potrei qui noverare 15 o 16 leggi che sono state discusse in questo modo col quale non si scema per nulla la dignità della discussione, e rispondiamo alle esigenze del tempo, che è padrone di noi tutti.

**LA PORTA.** Io debbo dichiarare francamente che mentre si discuteva la legge sugli abusi dei ministri del culto, non mi attendeva di veder mettere a quest'ora e improvvisamente innanzi alla Camera questa importante questione di metodo; e non me l'aspettava, tanto più che ho veduto all'ordine del giorno, dopo il presente disegno di legge in discussione, il regolamento della Camera. Io mi sarei aspettato, che trattandosi di metodo parlamentare, e di correggere i vizi del procedimento troppo lungo che segue la Camera nostra, l'onorevole presidente del Consiglio avesse riservato a quel momento le

sue proposte, per accelerare i lavori parlamentari, specialmente di fronte a leggi organiche e a leggi importanti.

Forse così all'improvviso, ricordandomi che più volte, insieme al mio onorevole amico Depretis, abbiamo combattuto le eccezioni che si proposero al regolamento dai nostri avversari politici, non per il merito delle proposte medesime, ma perchè credevamo che i regolamenti sieno una seria garanzia di tutti i partiti parlamentari; io, da principio, pur tenendo conto delle ragioni che mi potevano portare ad appoggiare la proposta ministeriale, che potevano indurre i miei amici a sostenerla, pur volli salvare il principio di non fare eccezioni al regolamento, finchè il regolamento stesso non venga, come io spero, fra pochi giorni, alla discussione ed all'approvazione della Camera stessa.

La mia proposta consisteva in questo, forse non fui troppo felice nello spiegarla; consisteva cioè nel raggiungere la celerità, scopo nel quale convengo pienamente con l'onorevole presidente del Consiglio; ed io proponeva che gli uffici, composti della stessa maggioranza della Camera, che oggi delibererebbe di accelerare il voto su questa legge organica, avessero fatta una sommaria discussione generale, per avere i criteri nella scelta dei commissari da loro delegati, e non dubitava affatto dei risultati del metodo da me proposto, poichè, quando una maggioranza sostiene il Gabinetto presieduto dall'onorevole Depretis, essa negli uffici non potrebbe non confermare colla procedura sommaria il voto che oggi avesse dato.

Dunque io sosteneva la proposta del presidente del Consiglio, e dall'altra parte mi teneva fedele a quelle tradizioni parlamentari, che, insieme al presidente del Consiglio, mi onoro di avere sostenuto.

Se poi l'onorevole presidente del Consiglio vuol farne della sua proposta una questione politica di fronte all'opposizione dell'altra parte della Camera... (*Voci: No! no!*) ma non credo che egli dia tanta importanza ad una questione, che non è questione: poichè noi abbiamo comunanza di scopo, e questo sarà raggiunto; ed io sono certo che la maggioranza parlamentare negli uffici farà così celeremente una discussione sommaria da nominare in 3 o 4 sedute i suoi 18 rappresentanti, che formeranno la Commissione incaricata di riferire alla Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio vede che io sono sostenitore della sua proposta, e nel tempo stesso colgo l'occasione per invitarlo ad appoggiare nel nuovo regolamento della Camera una procedura, che meglio risponda all'importanza dei lavori parlamentari, e specialmente alla celerità della discussione delle leggi organiche di riforma, che il Mini-

stero ha dichiarato di voler presentare, di cui una parte è già presentata, e l'altra parte si attende da tutta la maggioranza.

FARINI. Mi spiace che si continui un'abitudine invalsa pel lungo uso parlamentare di proporre questioni di siffatta natura ad ora tarda e quando la impazienza non permette che sieno trattate pacatamente e risolte in modo adeguato.

È certo che se tutti, da qualunque parte della Camera sediamo, abbiamo interesse che nella riforma delle leggi si proceda sollecitamente, questo interesse si converte per noi, che sediamo fra i fautori del Ministero, nel dovere supremo di soddisfare ad un impegno che abbiamo contratto con i nostri elettori venendo in quest'Aula. (*Bene!*)

A noi importa che questo periodo di Sessione non scada senza che qualche utile, qualche grande riforma sia introdotta nell'organismo dello Stato. (*Bene!*) A noi importa perciò di accelerare in ogni modo la discussione delle riforme che il Gabinetto, il quale fino ad ora ha la nostra fiducia, ci ha presentato o sarà per presentarci. A me non importa che la legge sull'amministrazione comunale e provinciale sia o accettata, o modificata, o respinta. Mi preme bensì che il Parlamento trovi ogni maniera di evitare quelle dilazioni, quei mezzi termini i quali sono propri di coloro che non osano di affrontare le questioni, le difficoltà a viso aperto. (*Bene!*)

Vi erano in origine tre proposte sul metodo della discussione e della nomina della Commissione. Una del presidente del Consiglio, la quale sottraeva addirittura agli uffici ogni ingerenza in questa discussione. Una dell'onorevole La Porta, la quale pareva pure da principio sottraesse agli uffici la discussione e completasse la proposta del presidente del Consiglio designando che gli uffici eleggerebbero, quasi con mandato di fiducia, due fra i loro membri per fare parte di questa Giunta. Finalmente veniva una proposta dell'onorevole Mussi, il quale voleva che gli uffici facessero una discussione sommaria intorno a questo argomento eleggendo due commissari, come propone l'onorevole La Porta.

Dico schiettamente che, se si entra nel pelago della discussione degli uffici non so se approderemo alla riva. Chi imporrà la discrezione agli uffici? E l'argomento principale col quale l'onorevole Sella sosteneva si dovesse ad essi affidare la discussione di questa legge, parmi sia quello il quale consigli di sottrarla a loro.

Io ho udito dire ed ho letto dei libri autorevoli nei quali si mette in dubbio l'attitudine dei Parlamenti a formare dei corpi completi di leggi organiche, inquantochè la vera o supposta competenza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1877

generale è quella che impedisce alle leggi importanti di approdare. E vi è una teoria molto liberale... (*Il deputato Carbonelli fa un' interruzione*) No, non dello *Czar*, ma dello *Stuart Mill*, il quale vorrebbe si sottraesse ai Parlamenti i particolari delle discussioni in materia di leggi organiche, chiamandoli a votare in blocco, ad accettare o respingere la proposta.

Credo coll'autorità di *Stuart Mill* di respingere la taccia di meno liberale che mi veniva fatta dall'onorevole *Carbonelli*.

Ma io, tornando all'argomento, credo che questa ipotetica competenza di tutti sia quella che forse impedirà che la discussione sia presto condotta a fine: ed io che pur sono uno dei consiglieri comunali designati dall'onorevole *Di Sambuy* come competente in questa materia, dichiaro che, sebbene consigliere comunale, io mi vi sento incompetente.

C'è poi un altro argomento e questo sembra il più importante a me, e dovrebbe esserlo anche per l'altra parte della Camera. Esso mi conduce a fare una proposta diversa da quelle che furono fatte sino ad ora, e propongo che la nomina di questa Commissione di diciotto o trentasei membri, sia deferita al presidente della Camera.

Io vi domando, o signori: quando voi avete gli uffici strabocchevolmente composti di uomini della nostra parte (*Indicando la sinistra*), chi vi garantisce che le nomine saranno altrettanto discrete per concedere una giusta proporzione ai membri dell'altra parte, o che piuttosto ogni ufficio, fidandosi sulla discrezione dell'altro, non venga a comporsi una Commissione di trentasei membri tutti quanti del nostro partito? (*Sensazione e segni di assenso*)

Ora francamente, mentre io desidero che le riforme approdino, non voglio che esse paiano strappate al Parlamento con un colpo di mano. (*Bravo!*)

Quindi, per concludere, io chieggo formalmente che, accettando il numero dei commissari proposto dall'onorevole *La Porta*, cioè di diciotto, la nomina sia fatta dal presidente della Camera. (*Si! si! — Segni di approvazione a sinistra*)

**MUSSI GIUSEPPE.** Io ho chiesto la parola, e non è certo mia la colpa se la discussione si protrae ad ora tarda. Ma mi permetto di osservare che, ammesso l'attuale partito, tanto vale uccidere gli uffici. Ora questo facciamolo, ma direttamente, ma francamente.

Ho sentito proclamate la teoria della dittatura in nome della libertà. Onorevoli signori, questa teoria è l'esautorazione parlamentare. Fortunatamente ci è stato ricordato che uomini insigni credono che i Parlamenti non sono atti a fare leggi organiche.

Badate alla serietà della proposizione, il precedente è terribile.

Io non credo alla nostra incapacità: io credo che il paese voglia la celerità, e per questo ho proposto una discussione deliberativa. (*Si ride*) Ma credo che voglia anche la serietà della discussione.

Mi duole dover ricordare il precedente degli organici discussi a fine di Sessione, e queste teorie e pratiche dittatorie, non hanno incontrata l'approvazione di molti che si sono creduti pure in dovere, per una volta tanto, di rassegnarvisi. Ma la rassegnazione continuata è un'abdicazione. E noi siamo investiti dai nostri elettori di un mandato di sovranità che dobbiamo esercitare, la sovranità di cui dobbiamo sentire tutta la responsabilità ed il valore.

Io quindi concludo insistendo nella nostra proposta.

Io credo che gli uffici avranno la coscienza della necessità della situazione, e sapranno contenersi in una breve discussione; imperochè, signori, gli uffici siamo noi: e se noi abbiamo la convinzione del bisogno di far presto, sapremo trasfonderla in tutti e farla trionfare.

Ma assolutamente io invoco la tutela delle minoranze. Perchè, o signori, si parla di una minoranza di Destra, ma chi vi dice che non vi possa essere anche una minoranza di Sinistra? (*Movimenti in vario senso*) Anche questa minoranza ha il diritto di reclamare che la celerità non pregiudichi la maturità degli esami e la serietà delle istituzioni parlamentari.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole *Peruzzi* ha facoltà di parlare.

**PERUZZI.** Io appoggio la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, inquantochè la mia lunga esperienza parlamentare mi ha dimostrato come in leggi di questo genere gli uffici siano disadattissimi a condurle a compimento, e come, accavallandosi emendamenti sopra emendamenti in ogni ufficio, le leggi di questo genere, di 240 articoli, sieno alterate per modo da non riconoscerle più. Io ricordo che, quando era ministro dell'interno, presentai una riforma della legge comunale e provinciale, e che un solo deputato propose duecento emendamenti. (*Movimenti*)

Io credo di più che la legge comunale e provinciale, specialmente colle modificazioni che sono state proposte nel primo titolo, non possa andare disgiunta da altre leggi organiche, da quelle per le quali l'onorevole *Sella* avrebbe accettata la proposizione dell'onorevole presidente del Consiglio, per esempio delle leggi di pubblica sicurezza e del Consiglio di Stato. È evidente che la soppressione delle sotto-

prefetture importa di necessità la modificazione di diversi articoli della legge di pubblica sicurezza, e che altre modificazioni della legge comunale e provinciale importino di necessità un'alterazione delle funzioni del Consiglio di Stato. Credo quindi sia necessario che una sola Commissione esamini queste leggi.

Quanto poi a fare nominare questa Commissione dalla Camera, o dal presidente o dagli uffici, dopo una discussione preliminare sommaria, io in verità non mi pronuncierò per l'uno o per l'altro sistema. Solamente non nascondo che mi ha colpito il ragionamento dell'onorevole Farini sulla garanzia delle minoranze, delle quali io sono tenerissimo, siccome partigiano del sistema proporzionale, parendo anche a me che più difficilmente che dalla Camera usciranno eletti dagli uffici dei commissari tratti dal seno della minoranza.

Comunque sia, siccome parmi che tutti sieno concordi nel desiderio di affrettare, per quanto è possibile, la discussione nella Camera di una riforma di questo genere, io per parte mia, quantunque preferisca la nomina diretta per parte della Camera, non avrei obiezione a che si facesse per parte degli uffici, ed anche al seguito di una discussione deliberatoria, come è stata chiamata, ad una condizione però: che fosse definito fin d'ora, a tutela di tutti, anche degli assenti, il giorno nel quale dovessero gli uffici procedere alla nomina di questi due commissari; per esempio che fosse detto: sabato o martedì della prossima settimana si procederà alla formazione di questa Commissione. Così sarebbe evitato il pericolo che questa discussione deliberatoria avesse gl'inconvenienti di lungaggini e di confusioni che tutti abbiamo il desiderio di evitare quanto più sia possibile.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io debbo rispondere una parola all'onorevole Mussi, il quale ha invocato il fatto degli organici, ed ha lamentato la fretta colla quale si è fatta quella discussione.

L'onorevole Mussi deve riflettere che noi ci troviamo in una condizione affatto diversa, il difetto che egli ha constatato nella discussione degli organici dipendeva da una causa principale; dipendeva da che v'era un termine perentorio al Governo per compilare la legge, ed alla Commissione del bilancio per esaminarla.

La discussione degli organici doveva essere finita a tempo fisso, perchè incatenata alla discussione dei bilanci. Se la discussione degli organici non fosse stata già da una legge precedente legata alla

discussione del bilancio, la Commissione avrebbe potuto prendersi un paio di mesi per esaminare quel lavoro, e certo i difetti che sono sfuggiti all'esame fatto in seno della Commissione del bilancio, sarebbero stati considerati e tolti in una discussione più matura. Nel caso nostro quest'inconveniente non può verificarsi, anzi credo che avremo un risultato contrario, perchè se si nomina senza ritardo una Commissione numerosa, scelta nel seno della Camera, perchè faccia questo studio e compia pacatamente il suo lavoro, poi lo stampi unendovi a corredo tutti i documenti opportuni, ne faccia la distribuzione a tutti i deputati, e come è nelle consuetudini della Camera, sia lasciato un discreto tempo durante il quale sia libero a ciascun deputato di esaminare il lavoro della Commissione, e di prepararsi alla discussione pubblica, io credo che la discussione che si farà nella Camera, sarà più fruttuosa, più utile.

In quanto al sistema di cominciare a fare una discussione deliberatoria negli uffici, non so come a questa discussione si possa e convenga mettere un freno. Come farete a togliere la parola agli oratori che in via deliberatoria vorranno fare osservazioni su questa proposta di legge, che, come avete osservato, è connessa a tutto quanto l'ordinamento amministrativo dello Stato? Se volete fare una discussione negli uffici, lasciate che la medesima sia completa; almeno così la Commissione da voi nominata avrà il vantaggio di raccogliere questo tesoro di osservazioni teoriche e pratiche a cui alludeva l'onorevole Sella. Ma non illudiamoci; ci occorre molto tempo, sarà un lavoro molto minuto; mentre, se voi lasciate, come io inclinerei personalmente, lasciando però alla Camera di scegliere il sistema che crederà migliore, se voi lasciate al nostro egregio presidente, che conosce tutte le vecchie e le nuove capacità che esistono alla Camera, di comporre questa Commissione numerosa...

*Una voce.* Non possono manifestarla.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Ma, Dio buono! la manifesteranno nella discussione pubblica, dove ciascuno farà tutte quelle osservazioni che crederà di fare; ma è certo che il lavoro sarà affrettato, e la discussione pubblica verrà più presto e più matura alla Camera.

In caso diverso il minore degli inconvenienti in cui incorreremo sarà certamente quello di impiegare maggior tempo nel compiere una riforma che è veramente desiderata dal paese.

**MUSSI GIUSEPPE.** Io sono dolente, ma insisto nella mia proposta facendovi un'aggiunta.

Si teme che gli uffici possano trascendere nella discussione, ebbene io non ho questo dubbio, per-

chè so che il senno pratico dei deputati saprà imporsi anche negli uffici.

Ma ad ogni modo mettiamo un confine rigoroso, fissiamo otto giorni per una discussione di deliberazione.

Si persuada l'onorevole presidente del Consiglio che, se egli adotterà il sistema di fare nominare la Commissione di deputati, questa durerà lungo tempo nell'esame del lavoro, e poi voi avrete per tutta conseguenza che molte osservazioni di fatto e brevi, che negli uffici si sarebbero bravamente sbrigate in poco tempo sotto l'aculeo che avrebbero spinto gli oratori a far presto, daranno luogo ad altrettanti ampi e lunghi discorsi che protrarranno le ultime discussioni, se pur non si sanciranno anche per la Camera altri provvedimenti autoritarii, diminuendo sempre più la libertà di discussione dei deputati.

In ogni modo io completo la prima proposta dichiarando che la Commissione si intenda costituita quando la maggioranza degli uffici avrà nominato i suoi commissari, e che la discussione deliberativa degli uffici non possa durare più di otto sedute.

In questo modo mi pare che si possa conciliare la celerità con una discussione che può essere abbastanza matura, dappoichè si sa che sotto la pressione del tempo gli oratori sogliono essere brevi, mentre al contrario i loro discorsi in Camera vestono forma ampiamente oratoria.

SELLA. Io dichiaro per conto mio di associarmi alla proposta dell'onorevole Mussi.

Voci. Si capisce.

SELLA. Si capisce perfettamente. Volete voi impedire la libera manifestazione delle opinioni davanti alla Camera? Sì o no? Se volete impedire questa manifestazione di opinione, allora fate bene. Il presidente della Camera, cui invidio la competenza di conoscere la capacità di tutti, anche quelli che vede per la prima volta, scelga senz'altro fra noi i commissari.

È stato detto da molti di fare presto, ed io dico che mi associo a questo desiderio, poichè è da vari anni che si parla di riformare la legge comunale e provinciale; io non desidero di meglio che il Parlamento se ne occupi, ma mi pare che noi dobbiamo preoccuparci anche di fare bene.

Nessuno degli oratori che hanno parlato ha detto che si dovesse fare bene; si disse soltanto di fare presto.

Una voce. S'intendeva.

SELLA. Capisco che l'intenzione di tutti sia di far bene e presto, ma fin qui non si è parlato che di fare presto. Ora, a fare bene, chi è fra noi che possa alzarsi e dire: io conosco quanto si riferisce a questa questione? Chi è che in una materia come que-

sta non possa per propria esperienza, appartenendo la maggior parte di noi a qualche Consiglio comunale o provinciale, apportare qualche suggerimento utile?

Ma, si disse dall'onorevole Peruzzi: quando si proponeva una legge di riforma, furono presentati da un solo deputato 200 e più emendamenti. Ebbene si sarà guadagnato molto quando questi emendamenti, anzichè consegnati ad una Commissione dopo una discussione sommaria, come si vuole, siano portati innanzi alla Camera? Io dico invece: si sarà guadagnato molto quando la Commissione avrà potuto, prima di imprendere i suoi lavori, conoscere le varie tendenze dei diversi gruppi di deputati e tutte le idee sorte nelle varie regioni.

Io credo, signori, che se si farà, come ha proposto l'onorevole Mussi, non si può più addurre la scusa del tempo; imperocchè quando si tarda di otto giorni a nominare la Commissione, nessuno potrà sostenere che la Camera non possa deliberare con cognizione intorno al progetto di legge di cui si tratta. Io per conseguenza spero che la Camera vorrà accettare la proposta dell'onorevole Mussi, come quella la quale certamente ottiene lo scopo di fare nominar presto la Commissione e di non fare perdere tempo, ma permette a tutti i nostri colleghi di manifestare le loro opinioni e di dare quei suggerimenti che credono.

Veramente otto giorni sono pochi per una legge simile; ma tuttavia io mi rendo ragione del desiderio di far presto e con che vi sia seduta negli uffici ogni giorno, io aderisco alla proposta dell'onorevole Mussi.

LA PORTA. Il carattere preso da questa discussione, l'appoggio che il metodo da me proposto ha avuto dall'onorevole Sella, autore di tanti *ombus* e di tante eccezioni al regolamento della Camera, mi fa comprendere, o signori, il mio dovere politico di ritirare la mia proposta.

Io dichiaro che è la prima ed ultima volta che do il mio voto favorevole ad un'eccezione al regolamento della Camera, e spero che il Gabinetto composto dai miei amici, vorrà appoggiare la discussione del regolamento perchè esso sia corretto organicamente, se lo merita; io confido che non si venga più a fare eccezioni col domandare Commissioni speciali contro il regolamento, che sta a tutela delle minoranze; e l'onorevole Sella comprenderà la differenza tra la maggioranza che sta su questi banchi, e quella che appoggiava il suo e gli altri Ministeri di Destra.

Allora noi combattevamo, come minoranza, simili proposte, ed oggi egli ha veduto che dalla nostra parte si è ancora dello stesso parere. E se l'onorevole

Sella non avesse oggi, rinnegando le sue tradizioni, fatto un'arma di partito politico della mia proposta, nè io la ritirerei, nè i miei amici politici la lascierebbero cadere.

Si è per ciò che devo limitarmi ad insistere perchè si esamini il regolamento e si modifichi organicamente per evitare lentezze di procedure, ed ogni eccezione di sorta.

Ora che ho dichiarato le mie ragioni e i miei intendimenti, ritiro la mia proposta e mi associo a quella dell'onorevole presidente del Consiglio, coll'aggiunta mia e con quella dell'onorevole Farini, attribuendo cioè all'onorevole presidente della Camera colla nomina dei 18 commissari la tutela dei diritti della minoranza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non dico che brevi parole.

Veramente io non credevo di fare una proposta che dovesse suscitare una discussione così vivace; non credevo poi che l'opposizione sorgesse da parte dell'onorevole Sella.

Nella proposta che vi è stata fatta c'è forse qualche cosa che turbi l'organismo parlamentare quale è stabilito dal nostro regolamento? No, o signori. Il nostro regolamento ha dei difetti, e non è il primo caso in cui lo abbiamo corretto. Non è la prima volta che una legge grave è stata sottratta agli uffici ed affidata ad una Commissione nominata dalla Camera. E poi, o signori, la materia di tutte la più grave, il bilancio, non è sottratta agli uffici? Non è affidata ad una Commissione speciale nominata direttamente dalla Camera?

L'onorevole Di Sambuy dice: siamo tutti consiglieri comunali. Onorevole Sambuy, siamo anche tutti contribuenti, e nelle quistioni di bilancio abbiamo pure tutti il diritto di dire la nostra parola. Non abbiamo noi sottratta agli uffici la discussione del Codice penale? Non abbiamo noi l'esempio di diverse Commissioni parlamentari su cose di finanza non meno interessanti per ciascheduno di noi di quello che sia la legge comunale e provinciale di cui parliamo oggi? Eppure in nessuno di questi casi abbiamo veduto sorgere opposizione da parte degli uomini a capo dei quali siede l'onorevole Sella.

Io mi sono indotto oggi a fare questa proposta, perchè mi è sembrato che la natura della legge necessariamente connessa con altre che verranno in seguito, esigesse un esame col mezzo di una Commissione speciale e l'ho fatta oggi, perchè il farla più tardi sarebbe stato inutile.

Crede la Camera di accettare questa mia propo-

sta? Lo faccia. Si guadagnerà tempo, e la buona discussione della legge non ne perderà punto. Tanto può essere fatto bene l'esame di questa legge da una Commissione della Camera, come si è fatto bene l'esame dei provvedimenti finanziari affidata alla Commissione dei Quindici, e l'esame del Codice penale, che si è fatto pure con una Commissione eletta direttamente dalla Camera. Del resto se la Camera non accetta la proposta che ho avuto l'onore di farle, non avrebbe da far altro che votare l'ordine del giorno puro e semplice, e lasciare che domani gli uffici continuino il loro lavoro, perchè la legge è appunto domani all'ordine del giorno degli uffici.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, modificata dall'onorevole Farini, cioè che sia nominata una Commissione di 18 deputati, dal presidente della Camera, per l'esame e la relazione sul progetto di legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

**SELLA.** Domando la parola sull'ordine della votazione. Si debbono votare prima gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Non ve ne sono.

**SELLA.** Come? L'onorevole Mussi non ha chiesto che si andasse agli uffici?

**PRESIDENTE.** Ma scusi, onorevole Sella, l'onorevole Mussi aveva presentato un emendamento alla proposta del deputato La Porta, questi l'ha ritirata, quindi cade anche l'emendamento.

**SELLA.** Vi erano tante proposte: sono scappate tutte?

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, onorevole Sella, ma ella ha dimenticato i precedenti; secondo la procedura parlamentare quando esiste una proposta ed un emendamento, questo si vota prima, ma quando la proposta è ritirata, cade anche l'emendamento. Si è sempre proceduto in questo modo, onorevole Sella, e la sua osservazione non è fondata. Proposte non ve ne sono più; se l'onorevole Mussi vuol farne una, ne ha facoltà.

**SELLA.** Domando la parola per un fatto personale.

Io non ho appuntato la condotta del presidente. Io ho detto: ma sono scappati, sono scomparsi tutti questi emendamenti? Io aveva bene sentito che si era ritirata la proposta La Porta, ma non sapeva che ciò implicasse il ritiro di quella dell'onorevole Mussi; non ho però inteso appuntare per niente la condotta dell'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mussi non fece una proposta; egli emendò soltanto quella del deputato La Porta; questa fu ritirata e quindi cadde anche l'emendamento. Se ora l'onorevole Mussi presenterà un'altra proposta vedremo quello che faranno la minoranza della Sinistra e la minoranza della Destra.

MUSSI GIUSEPPE. Io dichiaro che per parte mia non scappo mai, non sono scappato quando ho avuto l'onore di votare, con molto piacere, contro l'onorevole Sella, che violava il regolamento; e non scappo oggi dichiarando di far mia la proposta dell'onorevole La Porta, per la quale tengo ferma la deliberazione nei termini e nei modi che ho avuto l'onore di esporre.

Io credo di dovere difendere i diritti di una minoranza; non guardo se la minoranza sta a Destra o sta a Sinistra.

In quanto alla necessità e al metodo necessario per difendere i diritti della minoranza, qualunque essi siano, sono bisogni uguali che si difendono colle stesse armi. Io quindi tengo fermo la mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Mussi ha fatto la seguente proposta:

« Gli uffici dopo una breve discussione, che non potrà eccedere otto giorni, nomineranno due commissari per ufficio incaricati dell'esame della legge comunale e provinciale. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Mussi sono pregati di alzarsi.

(Segue la votazione.)

Si farà la controprova.

Coloro che sono di avviso che non si debba approvare la proposta dell'onorevole Mussi sono pregati di alzarsi.

(La proposta dell'onorevole Mussi è respinta.)

(Movimenti a sinistra)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

FILOPANTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non gliela posso accordare durante la votazione.

FILOPANTI. Fo un altro emendamento.

PRESIDENTE. Non si può. Metto ai voti la proposta del presidente del Consiglio modificata dall'onorevole Farini, la quale consiste in ciò che una Commissione di 18 deputati nominata dal presidente della Camera, esamini e riferisca sul progetto di legge per l'amministrazione comunale e provinciale.

Coloro che sono d'avviso d'approvare questa proposta, sono pregati d'alzarsi.

(La Camera approva.)

(Movimenti in senso diverso — Conversazioni animate.)

Domani alle 11 vi sarà seduta negli uffici. Prego gli onorevoli deputati di essere più solleciti nell'intervenire agli uffici, perchè questi spesso non possono lavorare per deficienza di numero legale.

La seduta è levata alle 7 15.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

2° Interpellanza del deputato Di Rudinì al presidente del Consiglio intorno alle intenzioni del Governo riguardo alle proposte della Commissione d'inchiesta sulla Sicilia;

3° Discussione del progetto di nuovo regolamento della Camera.

Discussione dei progetti di legge:

4° Spesa pel concorso dell'Italia all'esposizione universale di Parigi;

5° Modificazione della circoscrizione militare territoriale;

6° Abolizione dell'arresto personale per debiti;

7° Relazione di petizioni.